DIFESA

Dell' Illustre Duchessa di Diano
D. Brigida Calà

C O N T R A

Il Duca di S. Clemente D. Vincenzo
Velluti, e il Curatore dell' eredità
giacenti de' Marchesi D. Orazio
e D. Raimondo Arezzo.

In giustificazione de' gravami prodotti avverso
ai decreti, fatti dal Sig. Principe di Sirignano
quando procedeva come Delegato delle
dette eredità.

I N S. C.

*Commessario lo stesso Signor Principe di Sirignano
Ministro Imparzialissimo.*

Scrivano Granito.

J. M. J.

I diritti della Duchessa di Diano *D. Brigida Calà*, per chi scrivo : le azioni dedotte contra le *due eredità* giacenti de' Marchesi D. Orazio , e D. Raimondo Arezzo ; i decreti del Signor Principe di Sirignano , e i gravami dalla Duchessa medesima presentati , formano l'oggetto di quest' allegazione . Io , che sempre mi sono ſtudiato di servire alla brevità , persuaso che ogni gran causa possa il più delle volte a molto poco ridursi ; veggo , in queſta occorrenza , fallire i miei desiderj . La moltiplicità , e l'intrigo delle tante controversie esigono che si scriva tanto , quanto baſti a non farmi correre in quel vizio : *dum brevis esse laboro obscurus ſio* .

STORIA DEL FATTO, ED ORDINE GIUDIZIARIO.

A' 30 Marzo del 1797 se ne morì il Marchese D. Raimondo Arezzo , figlio del Capitan Generale D. *Orazio* , negli accantonamenti dell' Isola di Sora . La sua morte fece ricredere il Pubblico dell' idea , che si era fino a quel punto avuta delle facoltà della sua famiglia : idea che avea tradi-

to l'avvedutezza de' più accorti uomini del Paese. Basta dire al S. C., per pruova di questa proposizione, che tra la folla de' creditori si vide anche comparire in iscena il Marchese D. *Nicola di Grazia* a chiedere un credito di ducati 10000: lo che fu bastevole a scusare tutti coloro, che per l'addietro erano stati tacciati di poca accortezza.

I fratelli del morto, coscj de' guasti della lor casa, e di ciò che dovea avvenirne, presero ben tosto la via del Trono, ed ottennero Real dispaccio in data 3 Aprile del detto anno. Con questa Real carta S. M. *delegò il Principe di Sirignano, a comporre, arbitrare, e risolvere indipendentemente gli affari delle due famiglie del Capitan Generale Marchese D. Orazio, e del suo figlio D. Raimondo:* delegazione, che poi, a ricorso de' creditori, fu ridotta a commessa ordinaria.

Ora il Signor Principe di Sirignano, nel mentre che procedeva con la facoltà delegata, stimò di dare molte savie provvidenze per far salva ai creditori la roba ereditaria: molto più perchè vide che tra tanti congiunti non si trovava un' erede pe' due mentovati defunti. Ordinò dunque l' *annotazione* del mobile delle due case, che fu esattamente eseguita. Nell' annotazione fu intesa la sola Duchessa di Diano, che allora era in giudizio. Ella non ebbe dubbio di far notare anche la sua roba propria, e tra l'altro le *gioje*, che furon distintamente descritte, cioè *gioje del marito, e gioje sue*: alcune acquistate con *proprio danaro*; altre regalatele da diversi congiunti nel mentre era *promessa sposa*,

e di-

e dimorava tuttavia nella *propria casa* : Nell' atto dell' annotazione ella si riservò, e dedusse molti de' dritti suoi, ai quali fin d' allora non augurò una felice riuscita, per le nuove, che correvano del gran debito delle due case: ma non credè giammai che dovessero avere quel trifto fine, ch' ebber dipoi, e che quella roba, che a lei spettava con titolo diverso da quello di creditrice; dovesse anche servire a soddisfare i debiti di famiglia.

Seguita dunque l' annotazione, si ordinò l' *apprezzo* e la *vendita* del mobile sì dell' eredità di D. *Orazio*, che di quella di D. *Raimondo*: alla qual cosa fu adempiuto coll' intervento del detto Signor Principe, come può vedersi dagli atti. E non essendosi trovato (come si disse) tra i *figli*, e *fratelli* respettivi de' due illuftri defunti chi volesse esserne l' erede; provvide l' eredità giacenti di Curatore nella persona dell' Avvocato D. *Giorgio Pignacena*.

Date quefte prime disposizioni, cominciò ad interessarsi della ragione de' creditori, i quali da tempo in tempo comparvero molto dispettosi. Alcuni di essi aveano obbligato il solo Marchese D. *Orazio*; altri il Marchese D. *Raimondo*, ed altri tutti e due insieme.

Dimande di alcuni de' creditori tra quali ſi contende.

TRa i molti interessati a me preme di rammentar solamente due creditori, che son quelli appunto, coi quali la Duchessa di Diano, ed altri, (colla caratteriſtica di concreditori) han disputa.

Il primo di queſti è il *Duca di S. Clemente*, marito di D. *Maria Teresa Arezzo*, sorella dell' ultimo morto. Queſti pretese di esser soddisfatto di un residuo delle doti della moglie nella somma di ducati 13 mila. Di queſta non indifferente summa ne cercò ducati 12 mila dall' eredità di D. *Orazio* e D. *Raimondo*, e ducati mille dall' eredità di D. *Maria Fitz Gerald*, madre della detta D. Maria Teresa, credendo che i beni della medesima fosser confusi con quelli di *Orazio* e di *Raimondo*.

Comparve dipoi Mons. D. *Tommaso Arezzo*, fratello dell'ultimo morto, e chiamato, come asserì, al maggiorato iſtituito dal fu D.*Giovanni Arezzo* suo zio paterno, e chiese così i beni soggetti al detto maggiorato; come un credito di duc. 90000, che imaginò essere rimaſti nella eredità del detto fedecommettente: e che il padre e fratello, i quali avean precetto d' impiegarli a vantaggio di quella primogenitura, l' avean dissipati. Pretese adunque Monsignore di esserne indennizato a danno delle ridette due eredità. A soſtener sua ragione esibì il teſtamento di D. Giovanni, un' inventario, una carta di accettazione,

e la

e la spettanza spedita a suo pro dalla G. C. della Vicaria, senza sentir veruno degl' interessati; malgrado che si trovassero dedotte l' eredità, e malgrado che vi corresse l' interesse di tanti, che avean dato sangue, e danaro.

Comparve finalmente (senza parlar d' altri) la Duchessa di Diano, vedova del detto Marchese D. Raimondo, la quale e come *creditrice*, e come *vedova* del defunto marito fece innanzi al Delegato le sue dimande. Chiese in primo luogo le sue *vesti lugubri*, e 'l suo *letto vedovile*. 2. Dimandò le *gioje regalate dai parenti del marito* prima di esser condotta in casa del medesimo: ed ultimamente, con supplica *di referat contenta*, ha anche chiesto le *gioje regalatele dal marito*, nel mentre ch' era promessa sposa. 3. Dimandò in terzo luogo *l' uso* del resto delle gioje, legatele dal detto D. *Raimondo* nel suo testamento. 4. Cercò la *veste del baciamano*, ed alcuni *merletti suoi proprj*, che furono strappati dal suo guardaroba, allorchè le furono consegnati i suoi pochi abiti, e la scarsissima sua biancheria. 5. Dimandò in quinto luogo i *crediti suoi dotali*, consistenti nel suo *antefato*, promesso nei suoi capitoli matrimoniali, e nella *sopravivenza* anche in quelli pattuita; ma senza speranza di nulla averne. 6. Dimandò finalmente, che si desse a lei tutto il fruttato dello Stato di Diano dell' ultimo anno del suo matrimonio; mancante di ducati *ottocento e quattro*, esatti dal suo amministratore nel primo anno delle sue nozze. Ciò fece con molta giustizia, poichè avendo il marito al-

allora esatto l'intero frutto delle sue doti, non era ragionevole ch' essendo il matrimonio durato per cinque anni soli; dovess' egli introitare cinque anni e mezzo di fruttato.

Poggiò la Duchessa di Diano queste sue dimande tanto su la legge, e costumanza del Paese; quanto sù i capitoli matrimoniali, de' quali si farà menzione, secondo che il bisogno lo richiederà.

Oltre a questi creditori, ne comparvero degli altri, de' quali, come dissi, non occorre quì far parola, mercè che con la Duchessa di Diano non hanno la menoma disputa. Se non che mi sembra necessario di non tralasciare le dimande, fatte dalla *Casa di Arezzo*, e per essa dal *Curatore* dell' eredità giacenti, contra la detta Duchessa, le quali, comecchè han meritato de' decreti dal Signor Principe di *Sirignano*, e de' *gravami* per parte della medesima; debbono perciò venire in calcolo tra questi piati, nel doversi dal Supremo Tribunale riesaminare tutt' i gravami prodotti.

Dimande del Curatore dell' eredità giacenti.

LA Casa d' Arezzo, e 'l Curatore dell' eredità giacenti fecero contro la Duchessa le sequenti dimande. In prima cercarono che la medesima si fosse obbligata a pagare ducati *settemila novecento quaranta*, per tanti soddisfatti dal fu Marchese D. Raimondo Arezzo ai seguenti creditori della Duchessa. Al Marchese di Villanova in conto de suoi crediti ducati *sei mila*. Alle sorelle Scillitano ducati *mil-*

le

le e quattrocento. Al Consiglier D. Saverio d'Andrea, per legato del suo annuo onorario lasciatogli dal Duca Giuseppe, ducati *cent' ottanta*, e finalmente per prezzo di un pajo di cavalli ducati *trecento sessanta*.

Secondo cercarono astringersi la stessa Duchessa a pagare all'eredità il *prezzo delle migliorazioni*, fatte col danaro del marito, nello stato di Diano, che, coll'ajuto di una relazione alla sordina data fuori dal Tavolario Avellino, fecero montare a duc.8656. 52. E finalmente dimandarono sequestrarsi i *frutti dell'anno 179sette*, affine di potersi dividere *pro rata* colle dette eredità.

Tutte queste vicendevoli dimande meritarono le respettive providenze, che sono le seguenti.

Provvidenze date su le dimande di Diano.

PEr le *vesti lugubri*, e *letto vedovile* fu risoluto, che alla Duchessa di Diano si dessero ducati *duecento*, ed un miserabile letticciuolo del valore di circa ducati *trenta*, e che intanto il suo proprio letto, apprezzato per ducati *duecento trenta*, si fosse venduto all'incanto, come in effetti fu venduto. Per le gioje regalate dai *parenti del marito* si determinò che non le si desse nulla, e che quelle restassero a vantaggio dell'eredità. Solamente le fu accordato l'*anello* dello sponsalizio, che a nissun patto le si potea negare, ed un'altro piccolo *anello*, trovato a caso nel suo cassettino, che non si difficultò di esser suo. Sù le gioje *regalate alla medesima*

desima dal marito non fu data veruna providenza, per la ragione di essersi quest'azione posteriormente dedotta. La *veste del baciamano* le fu negata; non ostante che fosse sua. Su i *crediti suoi dotali* in parte furono date le providenze, ed in parte no: benchè la manifesta incapienza delle due eredità non faccia nè punto, nè poco curar questo danno. Finalmente per lo *fruttato dell' ultimo anno* di tutto lo Stato di Diano fu deciso di dividersi *pro rata temporis*: non tenendosi affatto ragione del *frutto ricevuto dal marito nel primo anno del matrimonio*.

Provvidenze date su le dimande del Curatore dell' eredità giacenti.

LE fin qui dette furono le provvidenze, date dal Signor *Principe di Sirignano* sù le dimande della Duchessa di Diano: su quelle poi del Curatore dell' eredità giacenti, e della casa di Arezzo, fu decretato nel modo che siegue. Pe' ducati 7940 di crediti, da essoloro pretesi, fu ordinato *il deposito*, che per errore si scrisse nel decreto per duc. 9740. Fu soggiunto *che tra di tanto non si togliesse quel sequestro*, ordinato con altro decreto (come si dirà), *su i frutti dello stato di Diano*, se non esibito l' *effettivo deposito di quella summa*. Per le *migliorazioni*, fatte nello stato medesimo, fu decretato *notificarsi la relazione del tavolario Avellino*, che molto tempo prima si trovava presentata

tata in Vicaria presso gli atti del *preferatur*, dimandato dal detto Marchese D. *Raimondo*: ad oggetto che in vista della medesima, si avessero potuto dare le provvidenze di giustizia. Finalmente pe' frutti dell' anno 1797 fu ordinato il *sequestro* di tutte le rendite dello Stato di Diano, con l'ordine all' *Agente*, ed agli *Erarj* di far deposito di tutte le quantità, affine di tenersi sicuri gl' interessi dell' eredità suddette, malgrado il bisogno della Duchessa.

Si ordina la relazione de' Creditori, e si discute.

DAte queste providenze, independentemente dai dritti degli altri creditori, si procedè alla relazione de' crediti, che fu tumultuariamente abbozzata, ed indi poi discussa innanzi allo stesso Signor Principe.

Io in altro luogo mi son dato l'onore di far presente al S. C., che tra i creditori vi fù *Monsignor Arezzo*, e il *Duca di S. Clemente*. Il primo per l'efimero credito di ducati 90000, appartenente al suo maggiorato; e il secondo per le doti della moglie nella somma di ducati 13 mila: cioè dodeci mila per residuo delle doti promesse dal Capitan Generale D. *Orazio Arezzo*, e mille promessigli dalla madre D. *Maria Fitz Gerald*.

Il *Duca di S. Clemente* meritò nella relazione il *primo luogo*, e il *secondo* l' ottenne *Monsignor D. Tommaso Arezzo*: non sembrando giusto che quel poco, che,

che, fuor di ogni aspettativa, si era trovato nei due retaggi, uscisse fuor di famiglia.

A questi due creditori si opponevano dalla Duchessa di Diano, e dal ceto de rimanenti creditori varj dubj. Si diceva a *Monsignor Arezzo* che la sua azione su l' eredità de' due defunti, Marchese D. *Orazio*, e Marchese D. *Raimondo*, non era un' azione *ipotecaria*, ma semplicemente un' azione *personale*, la quale non avea forza di farlo preferito ai creditori *ipotecarj*, ancorchè posteriori in tempo. A sostener questa eccezione se ne adducevano convincentissimi argomenti, che, per non accrescere il volume di questa scrittura, saranno trattati da altra penna. Se non che mi preme di soggiugner quì quel tanto che ne avvenne. *Monsignor Arezzo* fu *esecutivamente* ammesso, benchè *nella sola azione personale*: del che, essendosi egli ingiustamente doluto, sarà questo gravame uno degli oggetti dell' applicazione del S. C. ad istanza di Monsignore, ed in opposizione degli altri creditori.

Al *Duca di S. Clemente* si diceva, che la sua azione, ed i suoi crediti doveansi ammettere su la sola eredità di *Orazio*, e non mai sù quella di *Raimondo;* giacchè il solo Orazio era intervenuto nell' istromento de' capitoli; egli solo era il promissor della dote, ed egli solo aveva obbligato i suoi beni. Nella discussione di questo credito il Signor *Principe di Sirignano* non credè valevoli l' eccezzioni, che dalla Duchessa di Diano, e dagli altri creditori si opponevano; ragion per cui ammise la diman-

manda del *Duca di S. Clemente*, coll'azione *ipotecaria*, per ducati 12 mila *super hereditate patris*, *& filii*, e coll'epoca del 1775 in danno de' creditori *ipotecarj* di *Raimondo*. Il motivo, che persuase il suo intelletto si fu, che essendosi dal figlio adìta la eredità paterna senza il beneficio dell'inventario, egli, e i beni suoi dovean esser tenuti ai debiti del defunto genitore.

Gravami prodotti dalla Duchessa di Diano.

TUtti questi decreti meritarono de' gravami, principalmente per parte della *Duchessa di Diano*, la quale più di ognun altro si conobbe offesa da sì fatte determinazioni. Io dunque, sostenendo in questa memoria le sue ragioni, ho stimato di sceglierne i principali articoli, e trattar solamente que' punti di disputa, che meritano maggior riguardo. Questi si riducono ai seguenti.

Primo mostrerò che è irregolare il decreto del Principe di Sirignano per cagione *dell'azione ipotecaria* accordata al credito del *Duca di S. Clemente* su l'eredità e beni di D. *Raimondo Arezzo*: e che quando mai al medesimo verun dritto su di quelli spettasse; non può questo oltrepassare i limiti della mera *personale*.

Secondo che la determinazione, presa per le *gioje, donate dai parenti del marito*, è anche irregolare; giacchè alla Duchessa di Diano spettan, per dritto, e que-

e queste, e quelle, che dal marito le furon date mentre era in casa propria.

Terzo ch' è irregolare egualmente la decisione fatta per le *vesti lugubri e letto vedovile*, mercecchè son quelle dovute in molto maggior quantità.

Quarto che il frutto dello Stato di Diano dell' anno 1797. è dovuto intieramente alla Duchessa, per averlo il marito esatto *intero* nel primo anno del suo matrimonio.

Quinto che i beni delle due eredità debbansi sogettare a un generale sequestro per sicurezza de' creditori, e spedirsi di nuovo quella spettanza, che fu *surrettivamente* spedita.

Sesto che l' ordinato deposito di ducati 9740. è *erroneo, ed irregolare:* com' è irregolare il sequestro de' frutti dello Stato di Diano.

E finalmente che gli atti del decreto di *præferatur*, cominciato nella G. C. ad istanza del *Marchese D. Raimondo*, alla G. C. debbasi rimettere di nuovo: per ivi esaminarsi, a ruote giunte, se le migliorazioni, che diconsi fatte nello Stato di Diano *sian tali*, e *sian dovute*. E quando ciò non piaccia istituirsene un' azione formale nel S. C., e sentirsi le risposte della Duchessa di Diano.

Su tutti questi articoli mi farò un pregio di presentare al S. C. ciocchè ne ha voluto la legge, deciso il Magistrato, e pensato il Foro: premettendo a ciascheduno quelle circostanze di fatto, che mi sembreranno necessarie alla sua dilucidazione.

CAP. I.

C A P. I.

Il Duca di S. Clemente su i beni di *Raimondo Arezzo*, considerato come un *pagano*, non ha che la sola azione *personale*. Considerato come un *militare* non ne ha *nissuna*.

SI accennò appena altrove che il Duca di S. Clemente D. *Simone Vincenzo Velluti*, col carattere di marito e legittimo amministratore de' beni dotali di D. Maria Teresa Arezzo sua moglie, chiese il pagamento di ducati 12. mila per resta delle doti alla medesima promesse dal solo Marchese D. Orazio suo padre (1). Ch'ei, ciò non ostante volontariamente diresse la sua azione contra le due eredità del *Marchese D. Orazio*, *e Marchese D. Raimondo* (2). Dopo qualche tempo lo stesso *Duca*, con una seconda istanza (3), cercò altri duc. 1000, promessi dalla Marchesa Arezzo D. *Maria Fitz Gerald* in aumento delle doti medesime: dicendo *di essergli venuto a notizia*, *che tra le due eredità di Orazio*, *e Raimondo era anche confusa l' eredità della detta Marchesa debitrice*.

Si

(1) *Fol.* 44, *e* 50.
(2) *Fol.* 34 *p.* 2 *vol.*
(3) *Fol.* 105 *eod. proc.*

Si accennò che questi due crediti erano stati riferiti in una relazione, che, vuota di senso e di comun giudizio, esiste presso gl'atti (1). Si disse finalmente che quando si venne alla discussione della medesima, per parte de' creditori del Marchese *Raimondo*, si fecero tutte quelle difficoltà, che si credettero proprie ad escludere i crediti stessi dalla eredità di *Raimondo*, il quale non mai erasi obbligato alle doti della sorella, nè era intervenuto nell' istrumento de' capitoli matrimoniali, o in verun' altra carta di promessa.

Si soggiunse pure che tutte queste cose non prevalsero mica nell' animo del Ministro Delegato, e ch' egli ai 18 di Novembre del 1797 decretò -- *Quod creditum prædictum admittatur super bonis prædictarum hæreditatum D. Oratii, & D. Raymundi Arezzo patris & filii, in eadem summa ducatorum duodecim mille una cum tertiis decursis*. E rispetto al credito degl' altri ducati *mille*, promessi dalla Marchesa Arezzo D. Maria Fitz Gelard, motivò -- *Quod constito de bonis ejusdem providebitur* (2).

Sì fatto decreto meritò le giuste e ragionevoli doglianze di alcuni creditori, e principalmente della *Duchessa di Diano*. Questa ha creduto, e crede tuttavia che su la roba, da *Raimondo Arezzo* suo marito *ipotecata* ad altri creditori, il *Duca di S. Clemente* non abbia *azione ipotecaria* : e quando mai azione alcuna vi potesse rappresentare, quella non do-

(1) *Fol.* 245.
(2) *Fol.* 324.

dovrebb' essere, che la sola *personale*, la quale per qualunque anteriorità di tempo, è sempre posteriore all' azione *ipotecaria*.

Cotal credenza o vera, o falsa, è il primo oggetto delle occupazioni del S. R. C.. Io dunque, in difesa della *verità*, mi credo nell' obbligo di dover isolatamente ponderare: *qual' è mai quell' azione, che dà la legge ai creditori del defunto* SU I BENI DELL' EREDE, *nella ipotesi che quegli abbia adita l' eredità senza il beneficio dell' inventario?*

Se si sente il Duca di S. Clemente; egli sostiene che gli spetti l' azione *ipotecaria*. Primo perchè *Raimondo Arezzo* adì l' eredità paterna senza il beneficio della legge e dell' inventario. Secondo perchè con due pagamenti fatti per banco in data 9 Luglio, e 24 Novembre 1796, riconobbe il suo debito (1). Terzo perchè *le due eredità son legalmente confuse*: ed, indovinando, dice che l' idea de' contrarj, di esser cioè *due* l' eredità, è un sogno: poichè quel tanto, che il figlio possedeva, era tutto dipendente dal patrimonio paterno, e che perciò non debbe ammettersi la opposizione della Duchessa di Diano, come diametralmente contraria ai risaputi canoni del Dritto.

Io per ora non voglio, nè debbo interessarmi della verità dei fatti; non voglio entrare in disputa della *qualità dell' accettazione, della spedizione del preambolo, e de' replicati pagamenti*. Ammetto per vero tutto ciò, che il Duca assume, e mi riduco

(1) *Fol.* 360 *a* 362.

a questo solo articolo isolatamente preso: se cioè, *messa l'accettazione dell'eredità senza il beneficio della legge, e dell'inventario, i creditori del defunto, benchè anteriori ai creditori dell'erede, nel concorso coi medesimi* SU LA ROBA DELL'EREDE, *considerato come un* PAGANO, *debbano essere preferiti, o posposti?*

Per dilucidazione di questo articolo a me sembra, come dissi poco anzi, che debba venire a calcolo la *qualità dell' azione*, che ai creditori del defunto *spetta su la* ROBA DELL' EREDE. Conciossiacchè, stabilito in legge questo dato, ne surge l'indubitata conseguenza dell'affermativa, o negativa su la pretesa *preferenza*: e la *regolarita*, o *irregolarità* di quel decreto, ch'è in disame: la qual cosa si lascia intieramente al savio discernimento del S. R. Consiglio.

E' troppo noto in dritto che tra i fonti delle obligazioni e delle azioni vi sono i *contratti*, e i *quasi contratti*. Le obligazioni ed azioni, che nascono dai contratti, han bisogno dell' espresso consenso de' contraenti. Quelle che nascono dai *quasi contratti* son quelle, che, *citra conventionem*, dipendono da un fatto non turpe: ed a queste, per legge, siamo molte volte nostro malgrado, e senza nostra saputa obbligati (1).

Delle *specie* di *quasi contratti* la legge ne riconosce moltissime, e tra queste ha il quarto luogo l' *adizione*

(1) §. 1 *Inst. de oblig. quæ quasi &c.*

zione della eredità. L'erede, che adisce l'eredità del defunto, *fa un contratto* coi *legatarj*, *fedecommessarj*, e con coloro, che non hanno altra azione, se non quella, che gli somminiſtra il giudizio del defunto. Le leggi su queſto proposito son concordi tra loro, e concordi sono ben anche gl'Interpetri. *Etenim videtur impubes contrahere cum adiit hereditatem*, scrisse il Giureconsulto *Ulpiano* (1). E Paolo (2): *sed & is qui miscuit se, contrahere videtur*. Queſto, che la legge chiama contratto, non è nell'ordine di que' contratti, che si fanno *col consenso espresso de' contraenti*, e che nel dritto si chiaman col vero nome di *contratti*: ma sì bene è nella riga di quei contratti, che si chiamano col nome di *quasi contratti*; giacchè in queſti manca il consenso espresso, e si supplisce col *tacito*. Così in effetti s'intende quello, che ſta scritto nel §. 5 delle iſtituzioni (3): *Heres quoque legatorum nomine* NON PROPRIE EX CONTRACTU *obligatus intelligitur (neque enim cum herede, neque cum defunčto, ullum negotium legatarius gessisse proprie dici poteſt), & tamen quia ex maleficio non eſt obligatus*, QUASI EX CONTRACTU DEBERE *intelligitur*.

A ſtabilir queſta teoria legale, che cioè l'erede, per effetto dell'adizione, EX QUASI CONTRACTU *si obliga coi legatarj fedecommessarj*, *e con tutti quelli*, che

(1) *L.* 3 §. 3 *quib. ex causs. in poss.*
(2) *L.* 4 *cod.*
(3) *De obligat. quæ quas. ex contr.*

che dal giudizio del defunto riconoscono i loro diritti; son concordi gl' Intepetri, com' è unisona la legge. Si veggano *Vinnio*, *Ubero*, *Perezio*, e tutti coloro, che han comentato il suddetto §. 5, per essere a giorno di questa verità.

Ora questo *quasi contratto*, per dritto antigiustinianeo somministrava per lo più ai legatarj, e fedecommessarj il modo di agire contra l' erede (*ad obtinendum legatum, vel fideicommissum*) colla sola azione *personale*; azione propria, e particolare di tutt' i *contratti*, e *quasi*: benchè concedeva molte altre fiate l' azione *ipotecaria*, nascente dai modi diversi di legare, come è da vedersi presso i lodati Interpetri. Venne Giustiniano, e volendo adeguare tutti li generi di legati, ed abolire tutte le sottigliezze dell' antico dritto, volle che tutti li legati fossero d' una natura sola, in qualunque modo o maniera si lasciassero dal testatore. Che i legatarj, e fedecommessarj, su la *roba del testatore*, avessero non solo l' azione *personale*, nascente dal *quasi contratto*, che mercè dell' adizione, si facea coll' erede; ma avessero altresì l' azione *reale* per privileggio di dritto. *Omnibus vero tam legatariis, quam fideicommissariis unam naturam imponere, & non solum actionem personalem præstare, sed & in rem, quatenus eis liceat easdem res, sive per quodcumque genus legati, sive per fideicommissum fuerint derelictæ, vindicare in rem actione instituenda, & insuper utilem servianam, idest hypothecariam super his, quæ fuerant derelicta, in* RES MORTUI *præstare . . . . Et hæc disposuimus non tantum si ab herede*

rede

fede fuerit legatum vel fideicommissum derelictum; sed etsi a legatario vel fideicommissario, vel alia persona, quam gravare fideicommisso possumus, fideicommissum cuidam relinquatur . . . In omnibus autem hujusmodi casibus in tantum & hypothecaria unumquemq. conveniri volumus; in quantum personalis actio adversus eum competit; & HYPOTHECAM ESSE NON IPSIUS HEREDIS VEL ALTERIUS PERSONÆ (QUÆ GRAVATA EST *fideicommisso*) RERUM, SED TANTUMMODO EARUM, QUÆ A TESTATORE AD EUM PERVENERINT. *L. 1. C. Comm. de leg.*

Pe' creditori del defunto è lo stesso?

OR se pe' *legatarj*, *fedecommessarj*, ed altri vale la teoria fin qui stabilita; questa massima stessa non ha luogo pe' *creditori ereditarj*. Ai creditori ereditarj l'erede è tenuto *non quasi ex contractu & facto suo* su i *beni* pervenutigli dal defunto; ma è tenuto con quella obbligazione, ed azione, colla quale era tenuto il defunto stesso. La ragione di ciò nasce da che siccome l'erede ha dritto di sperimentare le azioni *attive* dell'eredità, così ha l'obbligo di tolerarne le *passive*; o sia quelle azioni, che gl'Interpetri chiamano col nome di *azioni*, *ed obligazioni ereditarie*.

Il rammentato Arnoldo Vinnio su questo proposito scrisse: *Creditoribus autem hereditariis*, IDEST CREDITORIBUS DEFUNCTI, *non tenetur heres quasi ex contractu, & facto suo*, SED EX IPSO CONTRACTU ET FACTO DEFUNCTI, *quia obligationem & actionem,*

 qua

qua illis teneri cæperat, in heredem suum transmittit. Hæ sunt obligationes & actiones hæreditariæ, eadem nimirum illæ, quæ competebant adversus defunctum, & ex eadem causa. Inauditum enim est, creditores hereditarios actiones ex testamento experiri (1).

Ubero, parlando dell' azione de' creditori ereditarj, e e dell' azione, che lor compete contro l' erede del lor debitore, disse: *Nam & his datur adversus heredem, verum non quasi ex contractu, sed ex eodem contractu quo defunctus illis tenebatur. Adeo ut* ADITIO TANTUM SIT MEDIUM, *seu conditio, sine qua non; minime vero causa formalis ejus actionis, quam habent creditores in heredes* (2).

La stessa dottrina insegnarono tutti gli altri comentatori su'l citato §. delle istituzioni, e su diversi altri luoghi di legge. Dunque, secondo questa teoria, essendo l' erede tenuto ai creditori del suo antecessore per effetto delle azioni, che contro al medesimo lor competevano, pare che in questo caso, pe' *beni pervenuti all' erede*, non abbia altro a ricercarsi, se non che l' *obbligazione* contratta col defunto, per vedersi con qual azione su que' *beni* è tenuto.

Ai

(1) *Vinn. ad §. 5 Instit. de obligat. quæ ex quasi contract.*

(2) *Ad lib. 3. Instit. tit. 28. §. 6.*

Ai creditori del defunto , che nel concorso chieggono di esser soddisfatti DAI BENI DELL' EREDE PAGANO *, con qual azione è l' erede obbligato?*

QUesto è il nodo della presente causa. Io non difficulto che quante volte concorrano i soli creditori del defunto contra l' erede non beneficiato; qualunque sia l' azione, che lor compete, cioè o quella, che nasce dal *quasi contratto*, oppur quella, che si chiama azione *ipotecaria*; in ogni caso tanto su i beni del defunto, che su i beni dell' erede non beneficiato, han dritto i creditori ereditarj di essere soddisfatti, come da un' eredità sola.

Il dubbio lo forma, in questo articolo, la collisione in cui sono li creditori del *defunto* coi creditori dell' *erede* su i *beni di quest' ultimo*. Quelli non hanno l' erede *espressamente* obbligato; non hanno obbligati i suoi beni. Ed ecco ciò, che fa la massima resistenza ai loro diritti. L' unica loro risorta non posson' essi su di altro principio fondare, che su le anteriorità de' rispettivi contratti, e su quell' atto tacito di adizione fatta *pure*, e senza il beneficio dell' inventario, per indi desumere di essere soddisfatti *da' beni del defunto, e da quelli dell' erede*, come da un *patrimonio solo*. Questi ultimi all' opposto sostengono, che le loro ipoteche su i beni dell' erede debbano essere anteposte alle azioni (qualunque siano), che per effetto di

 quel-

quell'atto tacito di *adizione*, i creditori del defunto acquistarono sulla roba dell'erede *non beneficiato*. Per vedere se dican bene i primi, oppure i secondi; pare a me che si debbano mettere a disame due cose. La prima è quella di vedere *qual' è l' azione che acquistano li creditori del defunto su i beni dell' erede, che adisce l' eredità senza inventario:* se cioè *la personale*, o *l' ipotecaria*. La seconda, se nell' ipotesi che *l' ipotecaria* lor competa, *da qual' epoca* (nel concorso coi creditori dell' erede) *debba sentirsi essersi quella acquistata ai creditori del defunto*.

Per la risoluzione di questi dubbj, io nel mentre confesso che i creditori del defunto hanno quelle azioni medesime, che nascono dai rispettivi contratti, come si disse altrove, dico però che, per per quanto ha rapporto *alla persona dell' erede*, ED A' BENI DEL MEDESIMO; essi non l'hanno diversamente obbligati, che per effetto di un *quasi contratto*, il quale, coll' adizione dell' eredità, dalla legge si suppone.

E che sia così è da ricordare al S. C. quel tanto, che si disse in altro luogo, che cioè l' adizione dell' eredità fatta *puramente*, *e senza il beneficio dell' inventario*, sia la *quarta specie de' quasi contratti*, ai quali, non per espresso consenso, ma per un consenso tacito restano i contraenti obbligati. Or questo quasi contratto, quante volte non si voglia ammettere tra l'erede, e i creditori del defunto (per rapporto ai suoi proprj beni, che con tutte l'ereditarie azioni gli pervengono); deve ammettersi sicuramente pe' *beni dell' erede*, su i

qua-

quali il defunto non ha potuto costituire, nè ha costituito obbligazione di sorte alcuna. L'erede all'opposto, non ha (pe' bene suoi) altro vincolo coi creditori ereditarj; meno che quello, che nasce dall'atto mero, e semplice dell'*adizione*, per effetto della quale è loro obbligato.

Or se l'adizione non costituisce, che una specie di *quasi contratto*, è necessaria conseguenza che l'erede, in rapporto a'creditori del defunto, (per quanto ai beni suoi si appartiene) non è tenuto con altro titolo, se non con quello di un *quasi contratto*: nè ad altra *obbligazione*, o *azione* è soggetto, se non che a quella, che dal *quasi contratto* provviene. La ragione di ciò nasce dalla cosa stessa, perocchè se i beni dell'erede ai creditori del defunto non furon mai obbligati; il difetto dell'obbligazione non potè già mai verun'azione lor somministrare, salvo quella, che l'erede gli ministrò col fatto proprio.

Se è così; quale è mai l'azione, che nasce da questo contratto? Chi sa li primi rudimenti della legge, sa molto bene che è una mera *azione personale*, la quale dà il dritto di agire con colui, che a noi è obbligato a dare, o fare qualche cosa (1): giacchè da'contratti, e quasi contratti non nascono, che queste sole azioni. Se dunque l'erede, non altrimenti, che per forza dell'*adizione*, è obbligato a'creditori del defunto (*relativamente a' suoi beni*), e questa, *ex demonstratis*, non partorisce che

(1) *L. 25. De obligat. & act.*

che un *quasi contratto* ; ne nasce che i medesimi non hanno altra azione contra l'erede, che la sola *azione personale*.

Posto, che sia così; si figuri il concorso tra li *creditori* del *defunto*, coi *creditori dell' erede*, che tutti anelano ad esser soddisfatti dai *suoi beni*. Concorrono li primi colla *personale*, ed i secondi coll' *ipotecaria*: chi di questi dev'esser preferito? Egli è indubitata cosa, che li creditori, che son garantiti dall' azione *ipotecaria*, sono preferiti a coloro, che hanno la sola *personale*, ancorchè anteriore di tempo. Quì non vi è bisogno di citar leggi e dottrine, essendo questo un canone stabilito e nel dritto comune, e nell'uso del Foro: *Si primus, qui sine hypotheca credidit, post secundum, qui utrumque fecit, hypothecam accepit, sine dubio posterior in hypotheca est* (1).

Abbiano in ipotesi l' azione ipotecaria: da qual' epoca deve computarsi?

MA abbiano in ipotesi l'azione *ipotecaria*, e questa si figuri, contra ogni buona regola, nata da quel *tacito* consenso, che si presume nell' erede, il quale, senza valersi del beneficio dell'inventario, adisce l'eredità. Mi si dica di grazia: a favore de' creditori del defunto, da qual momento può appartenere su li beni dell'erede quell'azione

(1) *L.* 12 §. 2 *Qui pot. in pign.*

ne ipotecaria, che in ipotesi lor si accorda? A mio intendere non d'altronde, che da quel giorno, in cui l'erede *pure*, *& sine beneficio inventarii adiit hereditatem*. La ragione di ciò nasce da un principio legale. Le ipoteche o nascono da *convenzioni*, o dalla *legge*. Le prime dipendono da un'espressa obbligazione, nella quale l' ipoteca fu pattuita. Le seconde hanno origine dalla legge, e sono tali, che non possono altrimenti competere a' noſtri creditori, senza un fatto noſtro positivo, il quale ci assoggetta allo ſtabilimento di quella legge, dalla quale l'ipoteca è accordata.

Or tanto delle prime ipoteche; quanto delle seconde il principio è da computarsi o dall' obbligazione espressa, colla quale da noi puramente si è coſtituita, come è l'*ipoteca pazionata*: o pure dal momento in cui, col fatto noſtro, ci siam sottomessi alla disposizione del dritto, come è il caso dell' *adizione*.

Che se ciò è vero, si finga, per ipotesi, in grazia del Duca di S. Clemente, che i creditori del defunto abbiano contro l'erede non già l'azione *personale*; ma sì bene l'azione *ipotecaria tacita*: queſta da qual giorno si acquiſtò loro? Da qual giorno è da computarsi il suo cominciamento? Sicuramente è da computarsi *dal giorno dell' adizione*: giacchè non prima poteron essi acquiſtar azione, o diritto su i beni di quell'erede, che senza profittare del *beneficio dell' inventario* adì l'eredità. Se dunque da quel momento è da computarsi, ne siegue,

gue, che li creditori del defunto (per quanto ha rapporto a' beni dell' erede) sono, nel concorso, *posteriori a' creditori dell' erede, i quali prima dell' adizione* dell' eredità eran già provveduti o dell' espressa, o della tacita ipoteca.

Impertanto dai principj legali da me premessi, e da tutte le imaginate ipotesi non possono nascere, che due sole conseguenze. O l'atto dell'*adizione* somministra un' azione *personale* su li beni dell' erede non beneficiato, o un' *azione ipotecaria*. Se somministra la prima, già si è dimostrato, che questa in concorso, non giova ad escludere i creditori con ipoteca: o ne somministra un' ipotecaria (per la quale non v' à legge, che lo comandi), e questa non potendo, *ex demonstratis*, essere più antica del giorno dell' *adizione*, non può, nè deve a qualunque patto nuocere nel concorso a quei creditori, i quali gran tempo innanzi dell' atto dell' adizione acquistata avevano l' *espressa* ipoteca su li beni dell' erede.

Applicazione delle teorie premesse alla controversia presente.

CHe se le stabilite massime son vere, prego il S. C. a dar per ora un' occhiata alla causa del Duca di S. Clemente colla guida di questi soli generali principj da me brevemente accennati.

Il Duca di S. Clemente stipulò i capitoli matrimoniali nel 1775. Il promissore delle doti fu il Marchese

chese Orazio Arezzo. Per effetto di quella stipula acquistò egli l'ipoteca su i beni di Orazio colla stessa epoca del 1775. Dunque quante volte su i soli beni di Orazio voglia egli l'ammissione, non vi ha chi possa negarcelo. Ma s'egli addenta, come sta facendo, i beni di Raimondo, soffra pure, che si ponderi il suo dritto in contradizione degli altri suoi creditori. Questi gli fan sentire che la sua azione è un'azione meramente *personale*, e che quella non può escludere i creditori *ipotecarj*, ancorchè la sua *personale* fosse tanto anteriore in tempo, per quanto mai si voglia imaginare. Gli fan sentire inoltre che quando anche gli piaccia di volere un'azione *ipotecaria*, contra i principj della più sana giurisprudenza, della legale filosofia, del buon senso, e delle stesse istituzioni Giustinianee; non può quell'*ipotecaria* essere più antica dell'atto dell'adizione, e pregiudicare a'quei creditori, che innanzi a lui si erano provveduti d'ipoteca. Che perciò si contenti il Duca, e permetta che questi sian soddisfatti prima di lui, e quello che rimarrà, gli resti ceduto, come di buon grado gli si accorda.

Ora se tutti questi arbitrj non bastano a giovare alla sua causa: se i principj legali accennati dimostrano che l'ammissione (fatta a suo favore coll'epoca del 1775, e coll'ipoteca accordatagli su i beni di *Raimondo* fin da quel momento) è contraria ai più sacri canoni del dritto; ne siegue che il decreto del Principe di Sirignano è irregolare, ed incontra i manifesti ostacoli delle legge, e de'legali argumenti.

OBJE-

O B J E Z I O N I.

IL Duca di S. Clemente, sentendo il peso di queste convincentissime ragioni, in una sua istanza si fece scappar di bocca, che tanto era dire *eredità di Orazio*, *quanto dire eredità di Raimondo*. Io dunque voglio ajutarlo nelle difficoltà, e promuovere que' dubbj, a' quali egli non pensò giammai. Questi potrebbero ridursi a due: uno *di fatto*, ed è quello ch' egli accenna; un' altro *di dritto*, ed è quello, cui egli non pensò nè punto, nè poco.

Il dubbio di fatto è contenuto nel seguente ragionamento. Potrebbe egli dire. „ Il peculio trovato nella „ casa di Raimondo era un peculio tutto profet- „ tizio; tutto gli era venuto dal padre, e tutto „ *si* deve nell' eredità del padre considerare. Adun- „ que s' egli domanda di esser pagato da quel pecu- „ lio, non fa altro che chiedere di essere soddisfat- „ to da quel patrimonio paterno, che fin dal 1775 „ eragli stato *espressamente* ipotecato. "

In questa difficoltà (mi sia permesso di dirlo) il Duca di S. Clemente fa l' ignorante de' fatti noti nella famiglia della moglie, ed egli poteva istruirsene prima di dar fuori quell' istanza.

E' noto nella casa di Arezzo, che Raimondo fin dal 1 Novembre 1785 era stato emancipato dal padre. (1) E' noto ch' egli abitava separatamente dal medesimo: che quando, nel 1792, sposò la Duchessa di Diano andò ad abitare una casa rimpetto la parochia di S. Anna di Palazzo, che fin dai

20.

(1) *Fol.* 63.

20 Dicembre del 1791 avea presa in fitto da D. *Carmine Antonio Sica* per duc. 650. E' noto che di quella casa egli pagò il pigione per più anni. (1) E' noto che la lasciò quando ebbe l' appartamento *franco* nel Castello nuovo. E' noto che tanto nella prima casa, quanto nella seconda tenne sempre un' economia separata da quella del padre. Che la Duchessa di Diano, quando il marito ebbe l' appartamento franco nel detto castello, non voleva affatto abitarlo, per esser lontana dai parenti del medesimo : e che il marito convenne con lei ch' ella sarebbe vissuta del tutto separata da' suoi congiunti : che il suo appartamento non avrebbe avuto nissuna communicazione coi medesimi : che la sua abitazione sarebbe stata totalmente diversa : che le sue gioje le sarebbero spignorate, e le sarebbero restituite: come ciò ed altro si scrisse in un foglio di convenzione firmato dal Consiglier *Troyisi*, allora avvocato della Duchessa di Diano, e da D. Raimondo Arezzo : foglio, che presso gli atti esiste (2). E' noto ch' essendo egli assente aveva il suo Vicario generale nella persona di D. Giuseppe Arezzo suo fratello. Che finalmente la sua eredità fu separatamente commessa, e la sua roba separatamente annotata, apprezzata, e venduta, come costa dagli atti (3), e come è palese allo stesso Signor Principe di Sirignano.

Or

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.*

Or se tutti questi fatti sono più che veri, com'entra in campo la difficoltà del Duca di S. Clemente? Come ha egli il coraggio di asserire, che tanto è dir *patrimonio di Raimondo*, quanto *patrimonio di Orazio*? Come ha lo spirito di sostenere, che *Raimondo*, il quale era un *padre di famiglia* fin dal 1785, sia poi divenuto un *figlio di famiglia*? Come può aver luogo quella *distinzione di peculj* in una persona non soggetta nè ad altrui potestà, nè ad altrui dominio? Il distinguere *peculj* nella persona di un figlio emancipato, e di uno, che vive da se con separata economia, è lo stesso che cadere in uno di quegli anatemi legali, incapaci di qualunque assoluzione. Le leggi uniformemente escludono queste distinzioni, e le ammettono soltanto nelle persone de' figli di famiglia, e de' servi. *Paterfamilias peculium habere non potest, quemadmodum nec servus bona* (1). A questa legge scrisse Andrea Alciato: *est & peculium, de quo heic Jurisconsultus loquitur, quod nisi his, qui in aliena potestate sunt, quæritur*: ET QUUM EXTRA POTESTATEM MITTUNTUR AMPLIUS PECULIUM NON EST. E l'Imperator Giustiniano (2), doppo di avere snodate alcune antiche contese in ordine alla distinzione de' peculj, venne a comandare: *Sed hoc obtinere oportet*, DONEC IN SACRIS PARENTUM SUORUM *constituti sunt hi, qui quasicastrense peculium possident. Si enim sui iuris efficiantur, procul dubio est, eorum testamenta & pro* ipsis

(1) *L.* 182 *de V. S.*
(2) *L. ult. C. de inoff. test.* §. 2.

ipsis rebus, quas antea ex quasicastrense peculio habebant, posse de inofficioso querelam sustinere: CUM NEQUE PECULII NOMEN *permanet, sed aliis rebus confunditur, & similem fortunam recipit, quemadmodum & ceteræ res eorum, quæ in unum congregantur ex omnibus patrimonium.*

Che se il fin quì detto è vero e nel fatto, e nel dritto, ne siegue che la prima objezione, che si fa dal Duca di S. Clemente su l' *unità* de' patrimonj, è una objezione sfornita di tutti gli umani appoggi, ed è tale, che in vece di meritar riguardi, merita compassione.

II. OBJEZIONE.

LA seconda difficoltà, che il Duca potrebbe fare, e non ha fatta finora, è tutta legale. Ella nasce da un testo, registrato sotto il titolo del Digesto *de Separationibus*. (1) Le parole sono le seguenti: *ex contrario autem creditores Titii non impetrabunt separationem; nam licet alicui, sibi adjiciendo creditorem, creditoris sui facere deteriorem conditionem.*

Colla guida di questo testo potrebbe il Duca di S. Clemente dire: se per legge è permesso al debitore di adire un' eredità dannosa, e rendere con ciò deteriore la condizione del suo creditore, molto più poteva farlo Raimondo Arezzo, quando la legge espressa ce lo permetteva. Se l' ha fatto, debbono tolerare i suoi creditori, che i loro dritti ne siano rimasti vulnerati.

 Que-

---

(1) *L.* 1. §. 11. *de separat.*

Questa legale difficoltà ha egualmente una legale risposta. La rapportata legge non parla, che dei creditori, che hanno la sola *azione personale*, per la ragione che la condizione di costoro e circa il *tempo*, e circa il dritto è eguale per tutti. Ai creditori *ipotecarj* quel testo non è mica di ostacolo. Per questi ognun sa, che il dritto serba l'anteriorità del tempo, nel quale acquistarono l'ipoteca. Ognun sa, che il debitore, coll'*adizione*, obbliga *se*, e non mica i *suoi beni*. Dunque quella legge parla de'creditori *chirografarj*, e non già dagl'*ipotecarj*. Innanzi. L'ipoteca è una specie di *alienazione*, e in conseguenza e una *diminuzione* del proprio patrimonio. Or se il debitore, coll'*adizione* pregiudica; il danno non lo reca sicuramente altrui, come più giù si dirà. E che l'ipoteca sia un'alienazione, eccovi la legge, che lo comanda. *Sancimus*, dice la legge, *sive lex alienationem prohibuerit, sive testator hoc fecerit, sive pactio contrahentium hoc admiserit, non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam, sed etiam ususfructus dationem vel* HYPOTHECAM, *vel* PIGNORIS NEXUM PÆNITUS PROHIBERI. (1)

Da questa legge ne nascono due indubitate conseguenze, amendue confacenti; la *prima* alla *causa in generale* ed alla premessa *objezione*: e la *seconda* alla sola *objezione*, che si trae dal trascritto testo.

La prima conseguenza si è, che essendo l'ipoteca una *distrazione* del proprio patrimonio; ne siegue che

(1) *L. 7. C. de reb. alien. non alienand.*

che tanto meno v' è in quello, quanto all' ipoteche altrui è soggetto. Or se, in *pena del trascurato inventario* vuol la legge che i beni dell' erede *pagano* si confondono con quelli del defunto, ed addivenga un *patrimonio* solo: qual sarà il *patrimonio* di quegli? quai saranno i *suoi beni?* Quelli, che rimarranno *deducto aere* alieno (1), cioè dedotte l' *ipoteche* anteriormente contratte. Dunque in ogni caso, il *difetto* dell' *inventario* non nuoce ai *creditori ipotecarj* dell' *erede*; nè a questi si può verun *pregiudizio* arrecare, coll' *adizione*.

La seconda conseguenza è figlia della prima. Se l'ipoteca è una *distrazione* del patrimonio proprio: se è un'*alienazione*, il debitore, possedendo la roba altrui ipotecata, in certo modo possiede la roba del suo creditore. Da ciò ne nasce legittimamente che il debitore, coll' adizione di qualunque gravosa eredità, non può pregiudicare giammai il dritto de' creditori ipotecarj, i quali, avendo acquistata l' ipoteca su la sua roba, ne addivennero padroni.

E Che quel testo non debba interpetrarsi a *danno degl' ipotecarj*, nè parli affatto di questi *creditori*; mi piace di recare al S. R. C. una serie di autorità d' Interpetri, e Dottori, le quali han doppio oggetto. Il primo è quello di rispondere alla seconda difficoltà, che potrebbe fare il Duca di S. Clemente, e far vedere come quel testo è sta-

(1) *Bona intelliguntur cujusque, quæ, deducto aere alieno, supersunt l. 39. de V. J.*

ſtato dagli Interpetri e Dottori comentato: ed il secondo di far ravvisare a chiaro giorno, che gl'Interpetri e il Foro, nell'articolo, che ho per le mani, concordemente opinarono che dove nel *concorso su i beni dell'erede* vengano e creditori del *defunto*, e creditori dell'*erede*, i creditori del *defunto* non hanno, che la sola azione *personale*, e sono sempre poſposti a' creditori dell'erede garantiti dall'*ipotecaria*.

Antonio Fabro, corrigendo l'error di coloro, che credevano che dopo l'introduzione dell'inventario fosse ſtato abolito l'editto pretorio delle separazioni; viene a ragionare della presente disputa nel modo, ch'io vado a dire colle sue medesime parole. *Ex quo* (*ideſt edicto*) *factum sane eſt per consequentiam, ut non tantum heredi, sed etiam per heredis personam propriis ipsius creditoribus consultum sit, quia alioquin* SI CHIROGRAPHARII TANTUM ERANT, *jacturam debiti facere poterant, saltem ex parte, concurrentibus nimirum creditoribus defuncti, quibus heres quoque obſtrictus esse cæpisset* EX QUASI CONTRACTU, *ex quo tempore adiisset hereditatem debitoris. Dixi si* CHIROGRAPHARII TANTUM ERANT, QUONIAM IN HEREDIS CREDITORIBUS HYPOTHECARIIS NIHIL TALE METUI *poteſt, non ea tantum ratione, quod per aditionem hereditatis*, SOLUS HERES OBLIGETUR CREDITORIBUS ET LEGATARIIS, NON ITEM BONA HEREDIS, TAMET SI ADIERIT SIMPLICITER ET ABSOLUTE, *ideſt non implorato beneficio legis & inventarii: sed etiam quia licet creditores defuncti hypotecam sibi acquirerent in bonis heredis, nihil tamen ea res obesset* ANTERIORIBUS HEREDIS CREDITORIBUS

HY-

HYPOTHECAM ANTERIOREM HABENTIBUS; *quandoquidem inter hypothecarios creditores ordo temporis attenditur. Temporis inquam, non contracti debiti; sed constitutæ hypothecæ, cum fieri possit, ut longo post contractum debitum intervallo, hypotheca constituatur. Porro* HYPOTHECA, SI QUA PER ADITIONEM HEREDITATIS TACITE CONTRAHERETUR, ADITIONE IPSA VETUSTIOR ESSE NON POSSET (1). Questa sola autorità di un'Interpetre ragionatore, quanto era il Fabro, fondata su i più sodi principj del dritto, potrebbe bastare a sincerar chicchessia sì in ordine alla interpetrazione costante del rapportato testo sotto al titolo *de separationibus*; come in ordine al presente articolo relativo alla *personale azione* su i beni dell'erede. Ma per ben della causa a me conviene recarne in maggior numero.

Brunemanno insegnò, che coll'adizione dell'eredità, senza il beneficio dell'inventario, l'erede per quanti creditori aggiunga su i suoi beni, giammai potrà pregiudicare *i creditori ipotecarj*. *Et heres*, son sue parole (1), *adjiciendo alios creditores suis*; ALIIS CREDITORIBUS PRÆJUDICARE QUIDEM POTEST, *sed* CHIROGRAPHARIIS TANTUM, NON HYPOTHECARIIS.

Il Salgado, dopo di avere in un capitolo intero insegnata la verità della regola legale, che cioè non può il debitore col fatto proprio pregiudicare, e nuocere ai suoi creditori; viene a rispondere a quella difficoltà, che si fa nascere dal §. 11

 della

(1) *De error. Prag. dec. 2 err. 2.*
(1) *Ad L. 1 de separat. n. 6.*

della *leg. prima digestis de separationibus*, che io in altro luogo rapportai intiero. *Denique pro coronide hujus capitis declarandus & interpetrandus venit textus valde singularis in leg. pr. §. 11. digestis de separationibus, qui quidem videtur refragari regulæ hactenus a principio hujus capitis comprobatæ, quod debitor ex facto suo nullo modo potest suis creditoribus præjudicare; cum contrarium expressis verbis dicat textus in dicto §., cujus verba sunt: nam licet alicui adjiciendo sibi creditores, creditoris sui facere deteriorem conditionem.. ecce apertissime debitorem* QUASI CONTRAHENDO PER ADITIONEM *hereditatis sibi delatæ, quæ non est solvendo, suis præjudicare creditoribus, alios hereditarios sibi, & illis adjiciendo; qui ex omnibus heredis bonis solvendi sunt, non solum ex bonis hereditatis, sed ex suo proprio patrimonio . . . sed revera textus in dicta leg. pr. §. ex contrario nullatenus opponitur nostræ constanti resolutioni, cum textus ille non loquatur in creditoribus heredis* HYPOTHECARIIS, QUIBUS *de jure debitor novos adjiciendo creditores non præjudicat, sed omnium anterioritas temporis servatur, ex integris titulis digestorum, & codicis qui potiores in pignore habeantur: sed textus ille loquitur juxta juris regulas in* CREDITORIBUS HEREDIS DEBITORIS MERE PERSONALIBUS ET CHYROGRAPHARIIS, *inter quos non attenditur temporis anterioritas, nec datur prælatio, sed omnes simul pro rata admittuntur, & in tributum ad bona debitoris, quæ si solvendo non sint, omnes pro rata, & proportionabiliter juxta unicujusque quantitatem solvuntur, ita ut si bona omnibus non sufficiunt,*

ciunt, eodem modo, & pro rata inter omnes damnum distribuitur (1).

Rodriquez nel Trattato *de concursu creditorum*, e propriamente nelle decisioni della Ruota Romana, raccolte su tal proposito (2), scrisse: *Heres simpliciter adeundo* QUASI CONTRAHIT CUM CREDITORIBUS HEREDITARIIS*; indeque tenetur* ACTIONE PERSONALI..

Lo stesso insegnò Sabellio (3): *Et contra etiam creditores, maxime* HYPOTHECARII HEREDIS, SUNT PRÆFERENDI CREDITORIBUS DEFUNCTI IN BONIS HEREDIS *Merlin. de pign. lib. 4. tit. l. quæst. 35. n. 11 & bene probat. Marcian. disput. forens. cap. 53. n. 3. & seqq. & facit in cap. 95. ubi quod per aditionem factam ab herede, etiam sine beneficio inventarii,* NON REMANET CONFUSA ACTIO HYPOTHECARIA, *ipsi heredi competens in bonis defuncti,* IN PRÆJUDICIUM CREDITORUM *heredis, nec in eorumdem præjudicium fructus perceptos imputari, quamvis teneatur de illis rationem reddere creditoribus hereditariis actione personali.*

Per lo mezzo dell' *adizione* dice il *De Ponte* (4), rimane obbligata la persona dell' erede in beneficio de' creditori del defunto, e non mai i di lui beni. Quindi, concorrendo con essi li creditori dell' erede, che hanno *l'ipotecaria*, uopo è che costoro sian preposti, non altrimenti che preferiti sono gl' *ipotecarj ai chirografarj*. *Pro cujus puncti dilucidatione* re-

C 4

(1) *Salgad. haber. credit. part. 3. cap. 13. n. 65.*
(2) *Decis. 41.*
(3) *Nel § creditor. n. 6.*
(4) *Lib. 2. cons. 143. n. 3.*

restringendo articulum, præsupponimus nullo jure fundari, quod per QUASI CONTRACTUM , *qui fingitur fieri per* ADITIONEM *hereditatis, etiam absq. beneficio legis, quod propterea veniant obligata bona heredis,* SED TANTUM ACTIO PERSONALIS ORIATUR, *nec sequitur consequentia quod intercedat contractus , vel quasi contractus, ut eo ipso veniat obligatio bonorum nisi expresse dicatur. Unde* DEFICIENTE HYPOTHECA, JUDICANDUS EST ARTICULUS, AC SI CONCURRERENT IN BONIS DEBITORIS CREDITORES IN ACTIONE PERSONALI ANTERIORES, ET IN ACTIONE HYPOTHECARIA POSTERIORES, *qui ultimi absque dubio, ut juris est explorati, prælati essent creditoribus in actione personali etiam anterioribus . Hinc inductum est remedium separationis bonorum defuncti in beneficium creditorum ipsius . Et ex hoc responsum est primæ partis argumento.* NAM SI IN BONIS HEREDIS CREDITORES PATERNI NULLAM HABENT ACTIONEM , NISI PERSONALEM CONTRA IPSUM HEREDEM ; *sequitur, quod illius* CREDITORES HYPOTHECARII PRÆFERUNTUR IN IPSIUS BONIS .

Non dissimile fu l'insegnamento di *Marciano* (1), il quale nelle sue disputazioni lasciò scritto : *Etenim nihil aliud ex hujusmodi hereditatis aditione, etiam absque inventario prætendere poterant creditores paterni ,* NISI ACTIONEM PERSONALEM *ex quasi contractu aditionis , unde parum juvaminis illis afferre poterat , cum* NULLO MODO POSSENT CONCURRERE CUM CREDITORIBUS IPSIUS HEREDIS HYPO-

(1) *Disp.* 53. *n.* 3.

HYPOTHECARIIS. Ed in altro luogo (1) disse pure: *illi tertio non officit defectio inventarii, dum heres adeundo non possit creditori suo habenti hypothecam præjudicium inferre*.

Merlino (2) nel suo aureo tratto de' *pegni*, e delle *ipoteche* registrò: *Aut vero agitur de bonis hæredis, & in hoc casu aliud venit dicendum*, NEMPE PRÆFERENDOS ESSE CREDITORES HÆREDIS ETIAM POSTERIORES *per eadem fundamenta, & quia hæres non potuit* ADEUNDO *præjudicare juri eorumdem; & vera erit hæc sententia* ETIAM OBLIGANTE DEFUNCTO DEBITORE NON TANTUM BONA IPSIUS; SED ETIAM BONA HEREDIS *per hujusmodi aditionem, ex quo non poterit hæres, per actum aditionis alienæ hereditatis*, PRÆJUDICIUM INFERRE SUIS CREDITORIBUS IN JURE HYPOTHECARUM, *cum bona hæredis solum incipiant esse obligata creditoribus defuncti (quatenus ab eodem defuncto fuerint obligata)* A DIE ADITIONIS HÆREDITATIS, QUARE ACTUS ADITIONIS NON POTEST PRÆJUDICARE CREDITORIBUS SUIS IN JURE QUÆSITO EX CONTRACTU HYPOTHECARUM.

Finalmente il nostro *De Franchis* (3), per non parlar di tanti altri essendo l'articolo bastevolmente dimostrato, in una delle sue decisioni scrisse: *heres adeundo obligatur ad id, in quo defunctus se obligavit, & non ultra. Sed defunctus* NON OBLIGAVIT BONA HEREDIS, NEC VENIUNT *in generali obli-*

(1) *Disput.* 95 *n.* 8.
(2) *De pignor. & hypoth. lib.* 4 *quest.* 35 *n.* 11.
(3) *Dec.* 53. *n.* 8.

obligatione, *ergo super eis*, TANQUAM NON OBLIGATIS . . . . *aliqua actio non competit*, *quia quando* CONCURRUNT CREDITORES IN ACTIONE REALI ET PERSONALI, ETIAM QUOD PERSONALIS ESSET PRIVILEGIATA, SEMPER PRÆFERUNTUR CREDITORES IN ACTIONE REALI.

Dalle massime legali, e dalle autorità di tanti Interpetri e DD., quanti ne ho fin quì rammentati, vede bene il S. R. C., qual sia l'intelligenza del §. 11. della legge 1. *D. de separationibus*: e vede benanche che tutta la *teoria*, che io altrove accennai, e che qui mi conviene di ripetere, non è altra, se non che la seguente. L'erede, che non si vale del beneficio della legge e dell'inventario, non con altro titolo è obbligato a' creditori del defunto, che concorrono *su i beni suoi proprj*, se non con quello, che nasce dall'*atto tacito dall'adizione*. L'*adizione*, per principio di legge, non importa altro che un *quasi contratto*, che si fa coi detti creditori: dunque non altrimenti, che per cagion di *un quasi contratto* è l'erede a' *creditori del defunto* obbligato.

Il *quasi contratto*, per legge, non somministra altr' azione al contraente, che la sola *personale*, quando per privilegio particolare non sia anche la *reale* accordata. Quindi è che l'erede, ne' beni suoi, colla sola *personale* è tenuto a' creditori del suo antecessore. Per la qual cosa bene imaginò il nostro de Ponte, nel passo di sopra trascritto, che cioè quando simili contese avvenissero, senz' altro esame, si dovesse l'articolo guardare nel solo aspet-

to;

to; *se concorrendo su di una eredità creditori anteriori, ma muniti della sola personale, e creditori posteriori garantiti dall' ipotecaria*, chi mai di costoro debb' essere preferito? Io mi lusingo che ciò disse il de Ponte per far comprendere, che tanto è certo in legge, che il creditore del defunto (che col creditore dell' erede concorre su i beni del medesimo) debba essere a questi posposto; quanto è certo ed indubitato, che il *creditore ipotecario posteriore* è preferito al creditore *anteriore*, *che ha la sola azione personale*.

Inoltre vede anche bene il S. C., che quando mai, seguendo l'ipotesi di Antonio Fabro, si volesse, per effetto dell' *adizione*, ammettere una *tacita ipoteca* a favore de' creditori del defunto, (la qual cosa in sola ipotesi è tolerabile, giacchè, come bene avvertì il Rodriguez (1); *hypotecha nunquam censetur inducta, nisi in casibus a jure expressis.*); pur tuttavia, non potendo essere la loro ipoteca più antica per epoca, del *giorno stesso dell' adizione*; ne seguirebbe, come ne siegue che dovrebbero essi essere posposti a' creditori dell' erede, che gran fatto prima dell' adizione godevano dell' ipotecaria.

Ora se il Signor *Principe di Sirignano* nel decreto di discussione ammise il credito del *Duca di S. Clemente* nella detta summa di ducati 12000, e l' ammise su i beni dell' erede *Raimondo Arezzo*, coll' anteriorità del 1775, ne siegue che il suo decreto per legge, e per stile di giudicare, è insostenibile.

Con-

(1) *Decis.* 41. *n.* 24.

Conciosiacchè egli è fatto indubbitato ; che il Marchese Arezzo morì a Marzo del 1796, e che in quel tempo fu spedito il preambolo: dunque quando anche il preambolo avesse implicitamente portata l'*adizione* dell'eredità del *Marchese Orazio*; il *Duca di S. Clemente*, su i beni di *Raimondo*, non poteva giammai avere altr'epoca, che quella del 1796: ed in questo caso sarebbe stato, come deve essere posposto a' tanti altri poveri creditori, che, come dissi, han dato sangue e denaro.

MA quanto vale l'*adizione* di *Raimondo Arezzo*? A mio credere non è ella da calcolarsi in questa causa. Io potrei recarne molte ragioni, e far vedere al S. C. ch'egli non seppe mai nulla di ciò, che dai fratelli si facea: ma per brevità mi riduco a quella, che nasce dalla sua perdonabile ignoranza. Egli fin tanto che visse fu sempre militare; fu da Napoli sempre assente; tutto fece per lui il suo Vicario generale, il quale, abusando delle sue facoltà, l'estese fino all'atto dell'*adizione*. A tale oggetto si può, per le addotte ragioni, conchiudere, senza far torto alla verità, e alla giustizia che *Raimondo Arezzo* a' creditori ereditarj paterni non fu giammai obbligato, che colla sola *personale* mercè di quell'atto di *adizione* qualunque si sia: e che perciò al *Duca di S. Clemente*, malgrado che si fosse accordata l'ipotecaria coll'epoca del 1775, ciò non ostante non dovrebbe avere neppure il piacere del miserabile asilo dell'azion personale.

Ma

Ma di grazia: se quel *Raimondo Arezzo* era *un militare*; non sia discaro al S. C. se io gli presenti l'attuale contesa in una seconda veduta. *Resta, o no un militare pregiudicato dall' adizione fatta senza il beneficio dell' inventario anche per dritto novissimo?* Io credo che no: e prego il Magistrato a sentirne le ragioni.

§. *U N I C O.*

Il militare non soffre il danno del difetto dell' inventario.

IO pria di considerare D. Raimondo Arezzo come un MILITARE, dovrei al S. C. dare una pruova certa del suo stato; ma i notorj non han bisogno di pruova. Infatti è un notorio nel nostro Paese che il Marchese *D. Raimondo Arezzo* era Colonnello del Reggimento di Messapia, e che col suo Reggimento si portò in *Tolone* nel 1795. E' un notorio pure che di là tornato, dopo breve dimora fatta in Capua, si portò all' accantonamento di Sora, dove ai 30 Marzo del 1797 finì i suoi giorni.

In questo frattempo si morì il Capitan Generale *D. Orazio Arezzo* suo padre, che lo istituì erede col suo testamento. Il suo fratello *D. Giuseppe Arezzo*, che come fu detto, avea il suo *vicariato generale* ne riscosse una procura, e con questa carta comparve in Vicaria, ed ottenne il preambolò del padre

dre

dre a pro del medesimo ai 26 Marzo 1796. Quando il detto *Vicario* avesse voluto trattare gli affari del fratello come i suoi, dovea nel tempo legittimo sollennizar l'inventario per cautela del suo *principale assente*, o più tosto de' creditori del Marchese *D. Orazio*, i quali a lui eran *ben noti*, e per sua colpa, han perduto circa ducati 8 mila di mobile, *gioie*, *agento*, *e danaro*, ch' era nella sua eredità al tempo della sua morte, per quanto si sa in famiglia, e fuori.

Che che ne sia però di questo fatto, ch' io non debbo credere trascurato per dabbenagine: e che che ne sia della occultazione della roba; egli è sicuro che inventario presso gli atti non ne comparisce. Da ciò il *Duca di S. Clemente* (ch' essendo un familiare, più di ogni altro deve saper tutto l' intrigo) desume che il Marchese D. Raimondo *adì* la paterna eredità senza valersi del beneficio dell' inventario, e che per questa oscitanza, e per lo disprezzo di questo beneficio, è tenuto ai creditori ereditarj paterni, tra quali novera egli le doti della moglie.

Or io altrove dissi, e mostrai che *l' adizione pura*, e 'l *difetto dell' inventario* non bastava a *pregiudicare i creditori dell' erede*, *provveduti d' ipoteca*. Ora soggiungo che perchè l' erede *era un militare*, *e militare*, *che sempre fu in azione*, *la mancanza dell' inventario non gli nuoce*: *nè egli è tenuto ultra vires hereditarias*.

Ra-

Ragioni legali.

E' Noto ad ogni uno che prima che l' Imperador Giustiniano escogitasse il beneficio dell' inventario, gli eredi o suoi, o estranei aveano un beneficio o dal Pretore, o dalla legge. Questo consisteva respettivamente o nella facoltà di *astenersi*, o di *deliberare*: le quali cose dal dritto furon riconosciute sì per lo vantaggio dell' erede; che per bene de' creditori, sostituti, e venienti *ab intestato*.

E' inutile il dire del *come*, e *quando* gli eredi potean far uso de' cennati benefizj, perchè è fuori di contesa; se non che mi preme di ricordar quì cosa, che fa il tutto del presente articolo.

Egli è certo che gli eredi tanto suoi, che estranei, i quali del dritto di deliberare non usavano, eran tenuti ai creditori del defunto, come se avessero adito (1): e l' eredità, rispetto ai sostituti, e venienti *ab intestato* si avea come ripudiata (2). Se non che questa generale regola falliva per certe persone, e in certi casi. I minori di 25. anni, in forza dell' editto, eran soccorsi dal pretore (3), se adito aveano un' eredità dannosa. I maggiori di 25 anni, qualche fiata, e propriamente quando *grande æs alienum, quod aditæ hereditatis tempore latebat, emersit*; eran sovvenuti da una legge dell' Imperador *Adria-*

(1) *L. ult. §. pen. C. de jur. delib.*
(2) *L. 69. de acquir. her.*
(3) *L. 7. §. 5. de minor.*

Adriano (1). Una legge dell' Imperador *Gordiano*, della quale si fà menzione in due luoghi del dritto (2), fu quella che al *militare* accordò lo special privilegio di non essere tenuto *ultra vires hereditatis*, quantevolte non avesse fatto uso del diritto di deliberare, senza che i beni proprj ne risentissero veruna molestia. La ragione di questo privilegio, per quanto costa da quei medesimi luoghi di legge, fu fondata su l' ignoranza delle forze della eredità, e del carattere militare dell' erede, che *Gordiano* volle; *arma magis, quam jura scire debere*.

L' Imperador *Giustiniano*, colla detta sua legge ultima, introdusse il beneficio dell' inventario, col quale abolì molte di quelle limitazioni, che il dritto antigiustinianeo riconosceva. Quando fu alla costituzione di *Gordiano*, espressamente volle che questa restasse in piedi, e che quantunque i militari, senza inventario adita avessero l' eredità; ciò non ostante non fosseso tenuti ai creditori in più di quello, che nell' eredità avevano rinvenuto. *Ea propter ex anterioribus inquietari nostro subjectos imperio non patimur, scilicet* UT MILITES, ETSI, PROPTER SIMPLICITATEM, PRÆSENTIS LEGIS SUBTILITATEM NON OBSERVAVERINT, IN TANTUM TAMEN TENEANTUR, QUANTUM IN HEREDITATE INVENERINT.

Da

(1) *Inst. de her. qualit. & diff.* §. 5.

(2) *Dict.* §. 5. *Inst. de hered. qual. & diff. & l. ult. C. de j. delib.*

Da questo testo di Giustiniano si vede chiaro che l' Imperadore, rapporto ai militari, malgrado che introdotto avesse il beneficio dell' inventario, con tanto trasporto, quanto da quella legge se ne ravvisa; pure volle lasciar salvo il privilegio militare, cioè di non essere essi tenuti *in bonis propriis*, ancorchè di quel beneficio non avessero usato. Questo solo testo basterebbe a confermare il mio assunto, e a disingannare il Duca di S. Clemente: ma la causa vuole qualche cosa di più dal sentimento degl' Interpreti.

Or è da sapersi che gl' Interpetri del dritto, riflettendo alle già dette parole del testo di Giustiniano, scivono: *Per hanc legem* (cioè la *l. ult. C. de j. delib.*) *derogatur legibus prioribus, quarum in principio fuit facta mentio, ut hodie tamen* MILITES PRÆROGATIVA QUADAM GAUDEANT: NON ENIM TENENTUR CREDITORIBUS ULTRA VIRES HEREDITATIS, SI INVENTARIUM NON CONFECERINT. Così il Brunnemanno (1). Siegue il Perezio: *Occasione Militis observandum heic est*, ei scrisse (2), *beneficium Gordianæ constitutionis, ut si milites propter simplicitatem & inscitiam juris absque inventario adierint hereditatem, in* SOLIDUM NON TENEANTUR, SED QUATENUS PATIUNTUR FACULTATES DEFUNCTI. QUO EXEMPLO EXISTIMO MILITEM, OMISSO INVENTARIO, NON OBLIGARI SOLIDIS LEGATIS.

D Vin-

(1) *Ad l. ult. C. de jur. delib.*
(2) *Ad tit. C. de j. delib. n.* 14.

Vinnio (1), parlando della costituzione di *Gordiano* cennata in quei luoghi di legge, che di sopra rammentai, scrive che l' Imp. *Giustiniano* confermò quello, che *Gordiano* aveva stabilito con qualche cosa dippiù, introdotta da lui stesso: cioè di non essere i militari per difetto d' inventario, tenuti fuor di quello, che trovato aveano nella eredità. *Et hoc jus*, (son sue parole) *constitutionemque Gordiani postea* §. *ult. ejusd. leg.* 22. *de j. delib. confirmat, hoc addito propterea a se introductum, ut*, ETSI MILITES INVENTARIUM NON FECERINT, NON AMPLIORE TAMEN SUMMA TENEANTUR, QUAM IN HEREDITATE INVENERINT.

Giacomo Cujacio (2) insegnò : *at observandum est ab hac constitutione* SEMPER EXCIPIENDOS ESSE MILITES *ut Gordianus voluit: nam etiamsi milites non faciant inventarium, non tenentur supra vires hereditatis.*

Or dopo la detta legge dell' Imp. *Giustiniano*, e dopo quelle poche autorità d' Interpetri, che di passaggio ho trascritte; si dica pure dal Duca di S. Clemente, che il non essersi fatto dal Marchese D. *Raimondo* l' inventario solenne de' beni del padre, debba essergli di nocumento? Si dica, a fronte di tanti creditori, che dev'egli pagare, *in bonis propriis.* Questo assunto (quando tutt' altro mancasse) alla sua intenzione non giovarebbe nè punto, nè poco; mercè che contrario agli espressi stabilimenti del

---

(1) *Ad* §. 5. *Inst. de hered. qual. & diff. n.* 5.

(2) *Ad L. ult. C. de jur. delib. tom.* 9 *pag.* 784. *lit. a.*

del dritto novissimo, ed al sentimento concorde di tanti valentuomini.

Che se, per quanto altrove fu accennato, è un notorio che il Marchese D. *Raimondo* era *Colonnello del Reggimento di Messapia;* e che con questo carattere fu sempre nelle spedizioni militari; è giustizia che chi la di lui eredità rappresenta, debba essere esente dalle molestie de' creditori ereditarj paterni.

Ad eludere forse questo stabilimento legale, il Duca di S. Clemente escogitò il pretesto, che il Colonnello D. Raimondo Arezzo nulla possedeva; che i beni suoi eran gli stessi, che i beni del padre; e che tanto è dire eredità di D. Raimondo, quanto è dire eredità di D. Orazio Arezzo. Ma a questo infelice ritrovato io già risposi in altro luogo di questa scrittura, e feci vedere, con documenti autentici, che ciò, ch' egli diceva era un' anatema. Feci vedere che D. Raimondo Arezzo da molti anni era *padre di famiglia*, e che avea un patrimonio tutto separato da quello del padre.

Adunque, senza più piatire coi ritrovati del Duca, conchiudo che in qualunque aspetto si esamina quel decreto, ch' egli riportò a suo favore, e che tolse ai creditori di D. *Raimondo Arezzo* ducati 12 mila; si troverà sempre sprovisto di legale appoggio. Il *Duca di S. Clemente non ha l' ipotecaria su i beni di Raimondo Arezzo* considerato come un *pagano*: e quando mai l' avesse, questa non può essere anteriore del *dì* dell' *adizione*. L' adizione fatta *pure* non gli somministra *dritto maggiore di quello*, che

ha ogni creditore, *garantito dalla personale*: e quando mai l'erede dovesse subire tutte le pene, che seguono colui, che trascurò di valersi del beneficio dell' inventario; non mai potrà pretendersi un' assurdo, qual è quello, che nella confusione de' beni dell'erede, debbansi *confondere*, *e cancellare quelle ipoteche*, le quali avendo minuito il suo patrimonio, in quello non son più da calcolarsi.

Ora se considerato D. Raimondo Arezzo come un PAGANO, egli non ha, che la sola *personale*. Con D. Raimondo MILITARE, qual è l'azione, che gli conviene? *Nissuna*. Dunque per ogni giustizia deve il S. C. rivocar quel decreto, che dà la roba a chi non ha dritto di averla, e la toglie a coloro, ai quali per tutt'i versi si appartiene.

CAP. II.

C A P. II.

Le Gioje donate dal marito, e dai parenti pria del dì dello sponsalizio, son dovute alla Duchessa di Diano.

SU l'articolo *gioje* è da ricordare al S. C. quello, che altrove fu di passaggio accennato. A tempo dell'annotazione del mobile del Marchese D. *Raimondo Arezzo* la Duchessa di Diano, precedente una formale protesta, fece notare tutte le sue gioje. Nel notamento, sistente negli atti, furono distinte le gioje a lei regalate dai *parenti del marito*, e quelle, che dal marito particolarmente si erano acquistate. Dimenticò quelle, che *col suo proprio danaro* acquistate avea, sì perchè non era entrata ancora in sospetto della fede della famiglia Arezzo; e sì perchè non imaginava mai che su questo punto avesse dovuto soffrire tante ingiuste opposizioni. Di quest'ultime gioje si ragiona in un'articolo di quella convenzione, che fece col marito quando passò ad abitare al *Castel nuovo*; convenzione che altrove di passaggio rammentai (1).

Or quando fu a segregarsi la roba ereditaria dalla sua, ella insistè su le proteste già fatte, e chiese rendersele le gioje a lei donate *dai parenti* di suo marito. A queste proteste aggiunse altre formali di-

(1).

mande, colle quali cercò ben anche quella *veste del baciamano*, ch'era stata tolta dal suo guardaroba. Fu l'affare più volte discusso: furono più, e più volte intese le parti, e alla perfine ai 18 Novembre 1797 fu dal Signor Principe di Sirignano *esecutivamente* decretato: *vestis vero vulgariter dicta* di baciamano *remaneat in beneficium hereditatis. Gemmæ vero, quæ dicuntur donatæ assatæ Illustri Ducissæ a parentibus ejusdem defuncti viri, remaneant in beneficium ejusdem hereditatis.*

Di questo decreto la Duchessa di Diano si dolse, perchè vide che in sì fatta occasione non si era praticato con lei quello, che in somiglianti casi avea il S. C. deciso per altre della sua condizione, ed anche meno. Che anzi, siccome prima dimandato avea le sole gioje regalate dai parenti del marito; dimandò posteriormente benanche le gioje donatele dal marito mentre ancora era promessa sposa. Adunque, in sua difesa, non farò altro che presentare nettamente al S. C. quel tanto, che intorno a questo articolo si è dalla Legge stabilito; opinato dal Foro, e giudicato dai Magistrati.

Mi protesto però preventivamente che della *veste del baciamano* non farò motto per due motivi. Il primo, perchè essendo il suo valore di soli *ducati quaranta*; non credo questo un'oggetto da occupar nissuno, e molto meno la Duchessa di Diano. Il secondo, perchè non so imaginare che vi sia chi possa contendere alla detta Duchessa, che a lei non spetti un meschinissimo abito, *trovato*, *e* no-

notato nel suo guardarobba, e tra gli abiti suoi proprj.

Ragioni di dritto.

RIguardo dunque alle gioje *donate dai parenti del marito*, e dal *marito ſteſso*, mentre la Duchessa era in *casa propria*; io rammento al S. C. che la legge parla a favor della donna. Si sa invero che prima delle nozze alla sposa futura è permesso di donare qualunque cosa: poicchè, non essendo ancor moglie, non può la donazione incontrare la resiſtenza del dritto, proibitivo delle donazioni tra marito e moglie. Che se mai entrasse dubbio, se la donazione fatta si fosse alla *sposa*, o alla *moglie*, dallo *sposo*, o dal *marito*; in queſta specie la legge diſtingue due casi. Se la donazione è fatta alla sposa in *casa propria*, la medesima è nell'ordine delle donazioni *antenuziali*, ed è donazione perfetta. Se poi in casa del marito, è allora imperfetta, e può rivocarsi. *Cum in te simplicem donationem dicas factam esse die nuptiarum, & in ambiguum possit venire, utrum a sponso, an a marito donatum sit; sic diſtinguendum eſt, ut si in tua domo donum acceptum eſt, ante nuptias videatur facta esse donatio: quod si penes se dedit sponsus, retrahi possit: uxor enim fuiſti. L. 6 C. de donat. ante nupt.*

Non mancano degli esempj in legge, che servono a giuſtificare che tanto il marito, prima delle nozze, quanto anche i parenti e prima, e dopo, possono donare validamente alla sposa del lor con-

giunto. Io non intendo di consumare molte pagigine a dimostrar questa proposizione. Basta guardare anche di passaggio il titolo del Codice *de donat. ante nuptias vel propter nuptias, & sponsalitiis*, per esserne appieno informato. Mi preme solamente di trascrivere quì un testo degl' Imperadori Diocleziano e Massimiano (1), ch' è conceputo ne' seguenti termini. *Cum te sponsæ filii tui quædam donasse confitearis, perfectam donationem rescindi nec nostro oportet rescripto, quam tua voluntas, jurisque auctoritas fecit ratam.*

Doppo queste leggi io non so come abbiasi potuto esitare nel foro su la qualità di cotai donazioni. I Dottori, che sogliono disputar di tutto, per mettere in dubbio la validità delle medesime, con intercettarne le conseguenze, cominciarono ad introdurre alcuni termini vuoti di senso. Cominciaron a penetrare nel cuore e ne' sentimenti del donante, vedendo che le leggi non ammetteano interpetrazione. Andaron dunque cercando se chi avea donato, avea avuto *volontà di donare*: e perchè la volontà è una potenza dell' animo, andaron cercando l' *affermativa*, o la *negativa* dalla *quantità del dono*, dalla *qualità delle persone*, dal *valor delle doti*, e *dalla consuetudine delle regioni*: e con questi nomi seppero trovar lite dove abbondava tranquillità e quiete.

Ora io dovendo, per necessità, seguire lo stile del Foro, voglio anche, per quanto mi è permesso, pene-

---

(1) *L. 9. Dic. tit.*

netrare nel cuore di coloro, che donarono *ante nuptias* le gioje contrastate. E, raccogliendo di poi i dispersi sentimenti, ponderare la via più tuta, onde uscirne, e stabilire, il più ch'è possibile, la *verità* dell'articolo.

Per quanta passione possa mai avere per la causa che difendo, non so negare, che intorno a questo articolo i Forensi portarono per qualche tempo sentimenti diversi. Vi fu taluno, che opinò, più per servire alla disputa, che alla verità, che o che le gioje fossero date dal *marito*, o dai *parenti del marito*; in ogni caso *non si dovessero sentir donate alla moglie*. Di questo avviso fu il nostro de Marinis nella risoluzione 90 del *lib.* 1, e nella risoluzione 71 del *lib.* 2; e di questo avviso furono altri dottori dal medesimo rapportati.

La base, della loro opinione è poggiata sul seguente ragionamento. La donazione (dicon essi) non si presume quando altra ragione, fuori che quella di voler donare, ha indotto il datore (1): ora se l'idea del marito, nel dare alla moglie quelle gemme, ha riguardato sicuramente il decoro della famiglia, e suo *ut ornatior sponsa incederet:* dunque non si debbono quelle sentir donate per difetto di volontà. *Evidensque ratio est quia dum potest credi, maritum tradidisse hæc jocalia ad pompam, & dignitatem suæ familiæ, ut satisfaceret consuetudini patriæ (dedecus enim illi fuisset si inculta sponsa ejus prodiisset) rejicienda est* PRÆSUMTIO DONATIONIS,

(1) *L. si cum de indebit. D. de probat.*

NIS , *quæ nunquam solet admitti , dum alia recipi potest* .

Questa ragione medesima, che il *Marinis* adatta alle gioje date dal *marito*, la riporta ben' anche alle gioje regalate *dai parenti del marito* ne' due seguenti paragrafi : e conchiude che *quelle in ogni caso non si debbono presumere donate alla moglie;* ma sì bene al *fratello*, al *figlio* , o al *congionto* : dovendosi supporre che più tosto dall' amor di questi, che di quella siansi determinati a donare. *Procedunt etiam hæc* (cioè quello che si disse per le gioje donate dal marito) *respectu jocalium , quæ D. Josephus socer transmisit ad D. Eugeniam nurum: illa enim neque censentur donata, sed transmissa, ut impleret ipse partes filii , cui onus incumbebat honorifice & condecenter vestiendi, & ornandi uxorem.. Idemque dicendum pariter est respectu margaritarum, quas frater mariti eidem D. Eugeniæ transmisit , quia censentur traditæ quidem uxori fratris , sed ut ornatior ipsa incederet : fratri enim intererat conservare familiæ splendorem , ut fratris uxor mundo muliebri compta prodiret in publicum, non autem eidem uxori donatæ censentur, sed potius fratri ratione sanguinis* (1).

Ora, prima di esaminare la ragione del *de Marinis*, e que' motivi, che l' indussero a così opinare, dimando io: era egli sicuro di quello, che allegando scrivea? Il sentimento sostenuto colla prima , e seconda risoluzione era mai quello *che il Foro segui-*

(1) *Lib.* 2. *resol.* 71. *n.* 8. *e* 10.

guiva? Le decisioni del Foro eran mai uniformi alla sua sentenza? Nò: dapoichè egli ſteſso nel principio della seconda risoluzione così scrisse: *Sed quid poſt hæc scripta* (parlando del *Cap.* 90. *lib.* 1.) *in hoc articulo, quamplurimæ inter noſtros Nobiles, & populares primi ordinis*, HUJUS SUPREMI SENATUS IN CONTRARIUM PRODIERUNT DECISIONES, NONNULLASQUE PARITER OBSERVAVI RELATAS A JOAN. BAPTISTA DE THORO, *adeo ut certo modo videatur his temporibus inducta consuetudo, sic pro muliere iudicandi; cogor nunc satis de mea opinione in hac Civitate dubitare*.

Che se il de Marinis, che fu l'acerrimo soſtenitore della contraria sentenza, non ebbe dubio di confessare, che nel Foro si era più volte a favor della donna deciso; ne siegue per legittima conseguenza che la sua autorità, per quanto grave sia, debba aversi in linea di una sentenza dubia al segno, che l'Autore ſteſso ne dubitò. Queſta conseguenza, a mio credere, è talmente certa, che lo ſteſso de *Marinis*, negli additati due capitoli suggerisce una *cautela* al marito, e ai parenti, ove che prima, o dopo del matrimonio donano gemme alla moglie. Cautela, che consiſte *in una proteſta, ancorchè ſtragiudiziale*, la quale indichi che chi donò non ebbe animo di donare; ma di ornar la sposa per suo decoro. Adunque, o che si riguardi l'incertezza dell'Autore; o che si riguardi la diversità delle circoſtanze di quella specie, che si propone ad esaminare: in ogni caso il sentimento del medesimo non deve,

ne-

ne può far tanto peso, che basti ad abbattere il valor delle *leggi*, la forza della *comune opinione*, e *le replicate decisioni*, profferite dal nostro Foro a favor delle mogli.

Ma tornando là, d'onde son partito, prego il S. C. a permettermi che, ragionando, comenti un poco i motivi della sentenza del rammentato Autore. Ricordo ch'egli non altra *ragione* reca a sostenere il suo sentimento; se non che una *presunzione*. Conciossiacchè, egli dice, non si debbano presupporre donate quelle gemme, quando non la liberalità dell'animo; ma un'altr'oggetto ha potuto indurre il marito a quella donazione. Quest'oggetto riduce: AD POMPAM, ET DIGNITATEM SUÆ FAMILIÆ, UT SATISFACERET *consuetudini patriæ*.

Io, generalmente rispondendo alla premessa causale, confesso il vero, che mentre l'autorità di un Dottore così accreditato fa nell'animo mio qualche peso; non può affatto la mia logica incontrarsi colla sua. Io non comprendo come possa stare, che una donazione, *approvata dalla legge*, *e validamente fatta dal donante*, abbiasi a supporre inutile sol perchè non vi sarebbe stato nè il decoro del donante, nè *quello della sua famiglia*, se avesse fatto l'opposto? Sol perchè ostava a un diverso pensiere la *costumanza del paese*, e 'l disgusto di veder la moglie pessimamente ornata? Se queste ragioni possono convenire ai principj di una buona filosofia, lo lascio al giudizio di coloro, che ne sanno appena i primi rudimenti: nel mentre che mi lusingo di aver delle risposte ad escluderle. La ragione del

del *Marinis*, e de' pochi Dottori del suo partito, tutta, in sostanza, si riduce ad escludere una validissima donazione con *presunzioni* poco efficaci.

So bene che la presunzione, quando ha le qualità richieste dal dritto, ha gran forza nelle giudicature: ma so bene altresì *che la presunzione deve cedere alla verità, e a più valevoli conghietture*. La verità è in un'*atto perfetto*, che lungi d'incontrar la resistenza della legge; è dalla legge permesso e sostenuto. Le più valevoli presunzioni consistano in quelle *cautele* non praticate dai donatori, che fanno indubitatamente presumere l'animo determinato a donare.

Ciò posto; mi si dica di grazia: potea il marito protestarsi prima di donare? Potea dire che se a quella donazione veniva, il facea a malincuore, che colà lo trascinavano il suo *decoro*, quello della *sua famiglia*, e la *costumanza del paese*? Sì certamente. Or se ciò non fece; è da ditsi che volle uuiformarsi alla legge: dunque donò, e volle validamente donare. Sicchè io non intendo per qual ragione nna mera liberalità si dee supporre una *donazione forzata*, molto più che in questi casi può star bene donazione, e libertà? Perchè si dee credere una donazione fatta senza l'assenso del cuore, quando mancano quegli argomenti, che in buona logica sono assolutamente necessarj, e quando il praticarli non incomoda nè punto, nè poco?

Se tanto vale per lo sposo pe' *parenti* dello sposo v'è qualche cosa di più. L'unica presunzione che dai Dottori del partito contrario lor si oppone è quel-

quella, che nasce dalle ſteſse sorgenti di *decoro di famiglia*, decoro *proprio*, ed *uso* della Regione. Da ciò si ritrae la conseguenza che i parenti *non intesero* di donare alla sposa; ma al loro *congiunto*, o affine. In somma tutti gli assedj del contrario partito son messi allo *spirito* di chi dona. Tutta la guerra si fa alla *volontà*; e tutto tende a trovare un *nò* nel cuore di chi disse *sì*.

Ora le ſteſse convincentissime riſpoſte oſtano a quelle *presunzioni*, mercè le quali s' intende di escludere la donazione fatta dai *parenti* del marito. Oſta la *verità*; oſtano le non praticate *cautele*. Però a ciò si aggiugne qualche altro argomento. I parenti del marito non sono nè in obbligo di giuſtizia, nè in obbligo di convenienza di donare: se ciò fecero senza *proteſtarsi*; dunque determinatamente donarono. Innanzi. I parenti del marito potean conseguire lo ſteſso fine, di provvedere cioè al *decoro proprio*, ed a quello *della famiglia*, e non donare alla sposa. Potean dunque donare al marito per ornar la moglie, e non dirigere alla moglie il dono. Che se essi han fatto diversamente, ne siegue che ebbero volontà di donare, e che donarono. Se a queſte aſtratte riſpoſte si aggiungan quelle, che nascono dalla consuetudine del noſtro Paese, relativa a sì fatti doni, ch' è quasi passata in legge; e per l' une, e per l' altra si dirà certamente che il *Marinis*, e i suoi seguaci vollero più toſto servire alla *causa*, che alla *verità*.

Ma

MA per quanto io abbia letto in questo articolo coll'occhio di una inalterabile indifferenza, ho veduto che la verità della presente controversia, *quando manca la preventiva protesta*, è a favore delle donne. Ciò si avvera massimamente allorchè vi concorrono *alcune* delle seguenti circostanze: *quantità di dote*, *qualità di persone*, *costumanza di donare*, *qualità di dono*, cioè se *grande*, o *picciolo*. Tanto ne dimostrano *le frequenti giudicature* de' nostri Tribunali: tanto la *concorde opinione de' Dottori*, ch' è ridotta ad *opinione comune*. Di sorte che io credo che non abbiasi a mettere in disputa, specialmente nel nostro Paese, che quando ne' matrimonj di persone di distinzione e con dote considerevole, si facciano de' donativi di gemme, ed altre cose preziose; questi s'intendano fatti alla *sposa* con animo di donare, purchè sian fatti prima della contrazione del matrimonio.

A stabilir questa *comune* opinione, mi sembra a proposito di recar qui alcune autorità de' più accreditati DD. del nostro Foro, dalla leggenda delle quali si rileveranno e le frequenti decisioni favorevoli alle donne; e si rileveranno altresì i motivi, pe' quali il nostro Foro venne a quelle sentenze.

Matteo d'Afflitto (1) insegnò che i regali fatti alla sposa o che sian *preziosi*, o che no, si debbano sentir donati alla medesima, quantevolte il matrimonio si è trattato tra persone di distinzione, e con buona dote, senza andar cercando; *an illæ res transmissæ*

(1) *Decis.* 315. *n.* 7.

æ sint magni valoris, an parvi. Ecco ciò, che scrisse l' Afflitto nella citata decisione. *Tertium caput est quod si dictæ res mitterentur per futurum maritum ante contractum matrimonium per verba de præsenti, sed erat contractum per verba de futuro. Et ista vocatur sponsalitia largitas. Tunc valet ista transmissio bonorum, & induceret validam donationem secundum Baldum in l. cum te C. de donat. ante nupt., & in l. cum ante C. eod. tit., ubi ista munera simpliciter tradita sponsæ censentur donata. Nec distinguitur an sint pretiosa vel non; & hoc verum quando concurrat magna nobilitas cum divitiis. . . . . & quod si postea sequatur matrimonium . . . . . si vero res prædictæ donantur post matrimonium contractum per verba de præsenti, debet distingui ut supra, an illæ res transmissæ sint magni valoris vel parvi*, INSPECTA QUALITATE DOTIUM, ET QUALITATE UXORIS ET VIRI.

E benchè in questo luogo Matteo d' Afflitto parli delle largità sponsalizie, che si fanno dal marito alla moglie, e non già di quelle che si fanno dai *parenti* del marito; io, ciò non ostante, debbo credere, con maggioranza di ragioni, che la stessa dottrina debba valere per questi ultimi come tutt' i Dottori del Foro opinarono.

Infatti Scipione Rovito(1), parlando prettamente de' doni fatti da i *parenti* dello sposo, si spiegò ne' seguenti termini: *Confirmatur hoc motivum ex traditis in materia: dum concludunt* UNANIMITER *fere*

(1) *Decis.* 12. *n.* 14.

fere Doctores quod bona donata sponsæ a CONSANGUINEIS SPONSI *ante illius traductionem ad domum viri acquiruntur sponsæ irrevocabiliter : ita reassumit Alvarod . . . . &* PASSIM JUDICATUR NOVISSIMIS TEMPORIBUS PER S. C. POST ILLAM SOLEMNEM DECISIONEM, FACTAM, JUNCTIS AULIS, IN CAUSA ANTONIÆ GENTILIS CUM JOHANNE ANTONIO ET FRATRIBUS GADALETIS.

Dello ſtesso avviso fu il dottissimo Marciano (1), il quale, ragionando de' doni dati dal *Suocero*, e dalla *Suocera*, e dagli altri parenti dello sposo, scrisse quasi negli ſteſsi termini : *Nulli dubium quia censentur donata, ratione illius matrimonii, & ex mera liberalitate, in beneficium nurus maxime talis qualitatis - ut in casu noſtro* (cioè in caso di matrimonio fatto tra persone diſtinte, e con buona dote.) Quindi soggiunge ; *Aut vero quæritur de donatis ab aliis consanguineis viri, & in hoc casu, quamvis aliquo modo possit procedere doctrina Bartoli*, (che insegnò non intendersi donati) *tamen illa pluribus limitatur modis. Primo quando sumus in personis illuſtribus, ut in casu noſtro, nam propter nobilitatem etiam pretiosa donata censentur . . . . . . Nec obſtat quod dicit Bartolus. Nam si hoc esset, nulla daretur specialitas in viro nobili & divite. Nam illuſtris nobilitas facit per actum dubium præsumi donationem; innumeros tradit Roland dic. cons. 1. n. 26. vol. 4.*

Amendola a de Franchis (2), commentando il n. 14.

E del-

(1) *Cons.* 59. *n.* 9.
(2) *Decis.* 503.

della *decis.* 503; scrive; *An donata a* CONSANGUINEIS VIRI *sint uxoris*, *vel heredum viri?* e seguendo il sentimento del Consigliere Anna dice: DECISUM ESSE UXORIS *anno* 1563.

Rodoerio (*ad resol.* 90. *de Marin. n.* 16.) aggiunse: *Postremo etiam limitative notandum est*, *quod jocalia*, *& gemmæ traditæ sponsæ a* CONSANGUINEIS *sponsi censentur ei donatæ*, *& plene ac irrevocabiliter ei acquiruntur*, *ita quod trasmittat eas ad heredes suos*, *juxta doctrinam Baldi*, *quam late prosequuntur DD.*, *& ita practicari testatur Rovit. decis.* 12. *n.* 14. *Sed contrarium tenet Bartolus* . . . . PRIOR BALDI SENTENTIA VERIOR EST, AC MAGIS USU RECEPTA, *juxta quam in effectu decisum refert Thorus*.

Il Cardinal de Luca (1), scrivendo per la verità, disse qual era la *comune* sentenza. *Insistebant*, ei dice, *quoque scribentes pro Duce Laurentianæ herede*, *ac filio secundi matrimonii quod saltem dictæ l. fœminæ locus non esset in illis gemmis*, *ac bonis*, *quæ non directæ*, *& immediate ab ipso viro obveniebant* , *sed ab* EJUS CONJUNCTIS, *cum hæc perfecte*, *& irrevocabiliter acquirantur mulieri transmittenti ad ejus heredes*, *allegando plures auctoritates* . . . *& in ista quæstione admittendum dicebam* MAGIS COMMUNEM *ac probabilem assistere mulieri*.

Cesare Ursillo, comentando la detta decisione d'Afflitto 315 n. 1 insegnò: *Circa primum & secundum caput hujus decisionis*, *an res donatæ uxori per verba de præsenti dum est in domo patris factæ per virum*, *eo mortuo*, *sint ipsius*

---

(1) *Disc.* 103. *n.* 19. *de dot.*

ipsius vel heredis qu. mariti . . . . *&* COMMUNIS VIDETUR CUM AFFLICTO HEIC, QUOD PRETIOSÆ PERSONIS NOBILIBUS, MAGNATIBUS, ET DOMINIS VIDEANTUR DONATÆ; NAM EIS ISTA AD USUM QUOTIDIANUM SUNT, TAMQUAM CORREDUM A CORREDENDO, *& secundum prædicta refert* FUISSE JUDICATUM *Dominus Loffredus in cons.* 41., *ubi & amplo ſtylo tangit hanc quæſtionem , & atteſtatur fore hanc consuetudinem inter Capuanum & Nidum , & secundum etiam hæc iſta habui ego in facto* , PRIMO IN M. C. VICARIÆ, ET MOX IN S. R. C. *in quadam causa vertente inter magnificum Alfonsum Cantelmum, & Jo: Baptiſtam de Cioffo anno* 1554., *Commissario Domino Johanne Thom. de Minadois*.

Graziano (1), dopo di aver diſtinto le diverse vedute della opinione del Foro; ed i casi ne' quali o *coſta dalla donazione* delle gioje, o coſta di essersi quello date *quoad usum* , viene ad imaginare il caso dubio, e scrive: *Aut sumus in dubio , & judex tunc arbitrabitur an sint prætiosæ: Et conſtito quod sint tales, non censentur donatæ, sed concessæ in usum; tam in traditis a marito uxori, quam a sponso sponsæ, quia in utroque casu videntur datæ ad usum;* DUMMODO NON SIMUS IN PERSONIS NOBILIBUS, *tunc enim idem judicandum eſt de pretiosis, prout de non pretiosis, &* PRÆSUMENTUR DONATÆ, ... MAXIME SI FRUCTUS DOTIS PATIANTUR.

Il noſtro Capecelatro (2) , rapportando la decisione di

E 2

(1) *Discept. Forens. Cap.* 199. *n.* 10.
(2) *Dec.* 184 *lib.* 2 *n.* 6.

di *Surdo*, scrive : *Et fuit determinatum deberi vestes quotidianas arbitrio Senatus declarandas, & eodem modo quaedam monilia ex auro, quia etsi pretiosa essent, tamen attenta qualitate & conditione personarum, quantitate patrimonii, &* DOTIS DATAE, *& consuetudine regionis censentur donata*. E più appresso lo stesso dottore, seguendo il sentimento di Baldo, insegnò : *quod si talis sit uxoris conditio, quod sine illis non possit in publicum honorifice comparere, idem erit de pretiosis, quod de quotidianis. Menoch. de arbitr. jud. c. 218 in fin. : & luxus nostrorum temporum facit quod inter nobiles mulieres nihil est festivum, sed omnia ornamenta sunt quotidiana, prodeunt enim indistincte ornatissimae omnibus diebus, nec patiuntur extra domum videri, nisi sericis vestibus, gemmis, auroque, & aliis pluribus ornatae.*

Alle autorità fin qui trascritte, mi preme di aggiunger solamente che quella consuetudine di donare, della quale fan motto li rapportati Dottori, è così costante nella nostra Città, che non vi ha più luogo a dubitarne. Questa consuetudine è più antica dello stesso Matteo d' Afflitto; giacchè il medesimo in una delle sue decisioni (1) ne parla come di una consuetudine da gran tempo introdotta, specialmente tra persone di distinzione. Della consuetudine stessa parla il de Franchis (2), il quale si spiega in questi termini : *Consuevere ut plurimum in hac nobilissima civitate, & praesertim nobiles conjuncti*

(1) *Decis.* 315.
(2) *Decis.* 712 *n.* 1.

junꝭi ex parte viri, mittere munera pretiosa tempore nuptiarum, seu sponsalium sponsis. Lo ſtesso teſtificò il Marciano, il Loffredo (1), ed altri che per brevità si tralasciano.

Non la finirei giammai, se volessi rapportare il sentimento di tutti coloro, i quali concordemente conteſtano la *opinione ricevuta* nel Foro. Di sorte che, trattandosi di matrimonio tra *persone diſtinte* e con *dote considerevole*, coſtantemente convengono che tutt' i doni sponsalizj di qualunque valore, o che siano dati dal *marito*, o dai *parenti* del marito, pria che la donna sia condotta in casa del medesimo; alla donna ed all' erede della donna si appartengono.

Chi fosse vago di maggiori teſtimonianze potrebbe riscontrare: *Loffredo cons.* 42. *Sordo decis.* 166. *Anna singul.* 152. *Guttierez l.* 2 *quæſt.* 120. *Thesaur. jun. l.* 3 *q.* 15. *Fontanella de paꝭt. nupt. Tor. comp. decis. p.* 3 *v. donativa vel jocalia*. *Rota decis.* 548 *p.* 4 *diversar. alias apud Seraph. decis.* 108. *Borrell. in summa decis. donat inter vir. & ux. n.* 106. *Alvarod de cons. ment. defunꝭt. lib.* 3 *n.* 12. *Rocca Resp.* 39 *n.* 12 *lib.* 2.

La somma dunque delle cose, per quanto debolmente ho potuto ricavare dai molti discordanti pareri si è; che quando in somiglianti contese manca la proteſta, e *non coſta dell' animo del donante*, di essersi cioè le gemme o donate, o date *quoad usum*; allora il giudice deve avvertire se le gioje *son di con-*

(1) *Cons.* 41.

siderevole valore, oppur *no*. Se non sono di gran valore s' intendono donate. Se son di valore, bisogna diſtinguere. O il matrimonio è tra *persone diſtinte*, e con *dote significante*, e in queſto caso, benchè i doni siano preziosi, s' intendono dati in proprietà. Se poi no; la donazione non si presume, se convincenti conghietture non la persuadano.

PRemesse queſte teorie, che ho ſtabilite con lunghi ragionamenti per cagione del decreto contrario; mi par tempo di venire alla causa presente. Ma prima di tirare le mie linee alla lor meta, mi preme di tenere avvertito il S. C., che quelle gioje, per le quali si fa tanta folla, non eccedono il valore di ducati 4000: e quando di ciò si disputi, la Duchessa di Diano è contenta, che a lei se ne dia tanta quantità, quanta ne arrivi a queſta somma. Ciò poſto come indubitato, io prego il S. C. ad avvertire che la ragione parla a favore della Duchessa di Diano, ed a favore della medesima grida la legge, e la ricevuta opinione del Foro. Ed invero egli è certo che il suo matrimonio fu tra *persone diſtinte*; che la sua dote fu di *molta considerazione*, poichè ella portò al marito sei speciosi feudi, ed un legato di 30 mila ducati transatti col Monte Ussorio. Se queſti dati son sicuri, come son sicurissimi, mi è permesso di conchiudere che non è d' aversi in conto di *dono prezioso* un regalo di ducati 4000, fattogli da' parenti del marito per adescarla. Adunque checchè possa dire il Curatore dell' eredità giacente, incontrerà la sua pretensione l' oſtacolo della

la *legge*, della *comune opinione*; e del *costante sentimento di tanti rinomati Dottori*.

SI finisca questo ragionamento con una fresca decisione fatta dal S. C. nella causa tra D. Rachele Migliorini, e gli eredi del marito. La lite fu trattata in quella stessa Ruota, nella quale degnamente siede il Signor Principe di Sirignano. Lo Scrivano è Alimenti.

In quella contesa si disputò lo stesso articolo, ed in disputa caddero non tanto le gioje date dal marito; che le gioje date dai parenti. Da ambe le parti vi fu quella premura, che ogn' un sà, e che rese celebre quella controversia. Ma il S. C., usando della sua risaputa giustizia, confermò il laudo dell' Avvocato D. Costantino Melilli, il quale aveva arbitrato che alla donna eran dovute tutte le gioje, o che dai parenti del marito, o che dal marito le fossero state date. Questa freschissima decisione, unita a tutto il detto fin quì, riduce l'assunto presente a certezza, persuade al S. C. la *rivocazione del decreto* suddetto, e conferma maggiormente le giuste dimande della Duchessa D. Brigida.

 CAP. III.

C A P. III.

Le vesti lugubri e 'l letto vedovile si debbono tassare in molto maggior quantità.

LA decisione del Signor Principe di Sirignano in ordine alle *vesti lugubri e letto vedovile*, ha dato alla Duchessa di Diano un' altro motivo di doglianza. Dopo che ella portato avea in dote al marito *lo Stato di Diano*, composto da sei speciosi feudi, ed un legato di ducati 30. mila, pagatole dal Monte Ossorio: dopo che in cinque anni di matrimonio la Casa di Arezzo avea ricavato tesori dalla rendita de' suoi beni dotali: e dopo che col fatto si era avveduta che i suoi crediti si risolveano in fumo; la detta Duchessa non credè giusto che per compenso delle sue *vesti lugubri*, e *del suo letto vedovile* si dovesse contentare della meschina summa di ducati *duecento*, e di un *vilissimo letticciuolo*. Non seppe tolerare di veder *posto all' incanto* il suo proprio letto, come una cosa preziosa, non conveniente a una vedova della sua condizione; quando a bistento era stato apprezzato per ducati 250. Questi motivi l' indussero a gravarsi della risoluzione, presa su l' articolo *vesti lugubri e letto vedovile*, e questo gravame è quello, che il S. C. dee esaminare.

Do-

DOpo la decisione del Capicio (1) non più si dubitò nel nostro Paese che, per una costumanza passata in legge, alle vedove mogli eran dovute le *vesti lugubri*, *e'l letto vedovile*, che dai nostri Tribunali suol tassarsi in una certa quantità. Di questa costumanza parlano il Franchis (2), il Capecelatro (3), il Rovito (4), e tanti altri, che per brevità si omettono. *Non dubitatur*, scrisse quest' ultimo, *Neapoli inoleuisse consuetudinem, ut mulieri post mortem viri debeantur vestes lugubres, & alia paramenta lugubria, ut ita dicam in honorem viri prædefuncti .... Imo Ludov. Bell. attestatur hanc esse consuetudinem generalem*.

Le contese, suscitate dagli additati Dottori, e decisionisti; se cioè si debban queste rendere agli eredi del marito passando la donna ad altre nozze tra l'anno del lutto: se vengano sotto nome di spese funerarie, e cose simili; a me sembra che non sian del caso; giacchè è sicuro che alla donna, che non tolse nell' anno del lutto un secondo marito, son dovute indubitatamente (5): ed è sicuro altresì che la medesima è preferita a tutt' i creditori

tori

(1) *Dec.* 26.
(2) *Dec.* 413.
(3) *Dec.* 94.
(4) *Cons.* 97.
(5) *Vide Molf. in cons. Neap. tom.* 1 *p.* 6 *q.* 11 *n.* 26 *e* 27 *Rovit. l. c. n.* 3 *Anna Sing.* 191 *Capyc. latr., Fontanel. lib. & alios*.

tori del marito di qualsivoglia privilegio forniti (1).

Quello che sopra tutto interessa (dopo la certezza del *deberi*) è la *quantità* , che spetta alla donna in compenso delle dette *vesti lugubri e letto vedovile*. Io confesso il vero che in quante decisioni mi sono imbattuto, ho trovato, *intorno alla quantità*, sempre vario il giudizio del Magistrato. Un solo canone ho veduto sicuro ed indubitato in questa materia, ed è quello, cioè, che il magistrato nel tassarne l'importo, ha sempre avuto in mira la *condizione delle persone*, e la *quantità della dote*. Di ciò fan fede il de *Franchis*, *Molfesio*, *Toro*, *Biase Altimari* (2), ed altri molti de' summentovati Dottori. Adunque, in difesa della mia causa, non farò altro che ricordarne al S. C. alcuni pochi sentimenti.

Scipione Rovito nel detto consiglio scrisse: *& ex his, referente tunc Reg. Consiliario D. Perro de Cura ab Aragonia, fuit judicatum secundum hanc opinionem, & non obstante transitu ad secunda vota post annum luctus, fuit liquidatum pretium lecti vidualis, & vestium lugubrium in ducatis octingentis in favorem comitissæ contra filios primi matrimonii.*

Altimari nel mentovato luogo notò: *quæ vestes lugubres, & lectus vidualis aliquando præstantur in pecunia*,

---

(1) *Vide. Petris de interpret. ultim. volunt. lib.* 3 *dub.* 5 *interpr.* 3 *solut. q.* 5 *n.* 18 *Fontan. de p. nup. cl.* 6 *gl.* 2 *p.* 5 *n.* 33 *Mastril. dec.* 10 *n.* 11 *p.* 1 *Surd. dec.* 225.

(2) *Ad cons.* 29. *Rovit.*

cunia ; *& æstimantur* HABITO RESPECTU AD DOTES ; *ideo in caussa Zenobiæ de Petro cum heredibus Scipionis Longhi pro summa ducatorum mille in dotem data* , *fuit taxata summa ducatorum* 200 PRO LECTU VIDUALI . *In alia caussa* LECTUS VIDUALIS *fuit taxatus in summa ducatorum* 160 , *ut refert Thor. in suppl. dec. verbo lectus vidualis* , *& Molfes. super consuet. Neap. tom.* 2 *pag.* 5 *q.* 5. *&* 6 *n.* 6 *&* 8.

Gio: Battista Toro nel suo compendio delle decisioni registrò : *vestes lugubres an heredes viri dare cogantur viduis relictis* , *fuit decisum quod sic* , ET ATTENTA QUALITATE PERSONARUM , *etiam paramenta luctuosa* , *& lectum vidualem* .

De Franchis, nella citata *decis.* 413 , seguendo il sentimento dell'antico interpetre Angelo , dice che in questi casi si debba osservare la consuetudine del Paese , ET CONDITIO PERSONARUM , ed altrove soggiunge ; *Quidquid tamen sit* , *in hac Civitate indistincte uxoribus viduis* , *& magnis Dominis dantur etiam panni lugubres* , *etiam pro parandis cameris* , *& etiam datur lectum viduale* , *& si heredes renuant* , *illos dare cogimus* .

Andrea Molfesio (1) scrisse . *In magnis Dominis taxatur magna quantitas alimentorum* , *vestium lugubrium* , *& etiam pannorum* , *quibus viduæ domum adornare solent* , *& quando heredes nolunt volontarie solvere* , *coguntur via juris per S. C. Verum licet in prædictorum taxatione attendantur conditiones paulo*

ante

(1) *Tom.* 2 *Part.* 5 *de alim. præst.*

ante numeratæ , tamen in ordinariis nobilibus hujus Civitatis , solet observari , ut pro alimentis , pro lecto viduali , & pro omnibus vestibus lugubribus etiam RESPECTU FAMILIÆ , ET DOMUS , *dentur cuilibet viduæ ducati quincentum singulis annis . In titulatis ordinariis , ut pro Baronissa , Comitissa , vel Marchionissa dentur ducati mille . Pro Ducissa & Principissa ducati mille & quincentum , & hæ sunt minores quantitates , quæ singulis annis dari solent viduæ , ut est* NOTORIA PRAXIS *in S. C. , & si plus judicabitur necessarium , plus dari debet .*

Per ultimo , nella rapportata recentissima decisione , fatta dalla stessa Ruota per D. *Rachele Migliorini* , fu determinato darsi a lei , a danno degli eredi del marito , ducati 640 per *vesti lugubri* , e *letto vedovile* , oltre di altri ducati *venti al mese* .

Or premesse le fin quì trascritte autorità e decisioni; vede bene il S. C. che in rapporto all' articolo *quantità* non vi è sentimento certo e costante in guisa, che potesse servir di guida al Magistrato . Però si ha per sicuro che la norma , che ha mai sempre diretto le giudicature de' Tribunali di Napoli , è stata quella di definire la *quantità* da darsi per *vesti lugubri* , e *letto vedovile* colla scorta della *condizione della persona* , e dell' *importo delle doti* .

Che se è così , io son contento che il S. C. faccia (come sempre suole) quella giustizia alla Duchessa di Diano , che corrisponde ai premessi esempj . Non si può dubitare che la medesima sia una persona distinta . Il Tribunale n' è più di ogni altro informato , mentre sa che ella si fa gloria di trarre

dalla

dalla Magistratura la sua più illustre origine. Non si può dubitare ch' ella portò in dote al marito uno Stato così rispettevole, qual'è lo Stato di Diano, ed oltre a ciò altri 30 ducati ricevuti dal Monte Ossorio. Se questi due requisiti son certi, io non comprendo come siasi potuto permettere che il suo letto si vendesse all' incanto; che a lei si consegnasse un lettino, il quale non eccede il valore *di ducati trenta*, e che per lei fu inoperoso a segno; che fino a quando non se ne provvide, dovette precariamente dormire su di un letto preso in prestanza. Io non comprendo come avendo ella chiesto otto lenzuoli, che furon trovati in casa per tutto corredo di biancheria da letto, le fossero stati negati, e si fosse permesso di vendersi *sub hasta* (1). Io non comprendo come in compenso delle vesti lugubri, su le prime, le si fosse accordata una veste, ch' ella usava per lo baciamano, e che fu strappata dal suo guardaroba col pretesto di essersi fatta *a spese della casa di Arezzo*. Io non so finalmente comprendere, come essendosi ella doluta di questa determinazione, si fosse decretata di poi la meschinissima summa di duc. *duecento*, che il S. C. ha soluto dare alle donne più ordinarie del Paese. Or s' egli è vero che la *condizione*, e la *dote* sono i due oggetti sicuri a definire il compenso da darsi per *vesti lugubri e letto vedovile*, io posso augurarmi che, concorrendo nella causa presente, amendue que-

(1) *Fol. atti di vendit.*

queste circostanze; il detto Supremo Tribunale debba aumentar di molto quella *quantità*, che fu dal Signor Principe di Sirignano determinata.

MA quì potrebbe dirsi che alla Duchessa di Diano si sarebbe dato molto di più se le circostanze dell'eredità del marito, e'l numero de' creditori incapienti l'avesse permesso. Questa difficoltà se le fa anche per l'articolo delle *gioje*: ma questa difficoltà medesima è quella, che giustifica vie maggiormente la pretensione della Duchessa. Ella è uno di que' tanti creditori, che restano scoverti. I suoi crediti sono interamente perduti. Di questa verità n'è ella persuasa abbastanza; e quindi è che fa folla per questi oggetti, piccioli per altro in rapporto al tutto, che le si dovrebbe: e crede che il S. C. debba far valere la giustizia della sua causa, vedendo, per impossibilità, inefficaci tutti gli altri suoi diritti. A questo si aggiugne che essendo le *vesti lugubri*, e 'l *letto vedovile* dovuti in preferenza di qualunque altro creditore, come altrove si disse, niente si toglie ai rimanenti creditori, i quali non cercan sicuramente ciò, che altrui si appartiene. Si tassi dunque colle regole ricevute; si dia luogo alla sua ragione, e non si guardi la causa di coloro, che debbon esser posposti.

Impertanto se l'opposizione di sopra rapportata non è, a mio credere, mica bastevole a resistere alla forza degli argomenti della Duchessa di Diano; ogni dovere esige che, *riformato il decreto fatto dal Principe di Sirignano*, a lei si dia quel tanto, che le si deve in ragion diretta della sua *condizione*, e della quantità delle sue doti.

CAP. IV.

C A P. IV.

I frutti dotali dell' ultimo anno del matrimonio ſpettano alla Ducheſſa di Diano.

SI disse altrove che la Duchessa di Diano, tra le altre dimande, avvanzò quella di darsi a lei gl' interi frutti *civili* dell' ultimo anno del matrimonio, detratta la summa di ducati 804. 91., quant' appunto ne evea introitati, nel primo anno, l' amminiſtratore de' suoi feudi. Il Principe di Sirignano, nel decretare su queſta dimanda, ſtimò di ordinare che si *dividessero pro rata*, lasciando così indecisa la controversia. Perchè dunque il S. C. possa con maggior avvedutezza decidere queſto punto di disputa; pare a me che debba prima brevemente interessarmi del *come* si hanno, in generale, a dividere i frutti dell' ultimo anno del matrimonio per disposizione di dritto: e quindi ponderare le circoſtanze particolari, che in queſto caso concorrono.

Per mettermi in cammino su queſto articolo ricordo al Supremo Tribunale, che *D. Brigida Calà* sposò *D. Raimondo Arezzo* ai 9. di Aprile dell' anno 1792., e che nel dì 19. dello ſtesso mese fu dato al *marito* il possesso de' fondi dotali, consiſtenti principalmente nello *Stato di Diano*, come può rilevarsi dagli atti (1). Ora se per fatto son veri queſti

(1) *Fol.*

ſti due dati, il dubio presente si versa in esaminare: se, cioè, *sciolto il matrimonio, i frutti di quell'ultimo anno si debbano dividere pro rata: o se quelli, che si trovano esatti fanno parte della eredità del marito, e gli altri son della moglie: o se finalmente si debba fare la diſtinzioee tra frutti civili, naturali, e miſti; e de' primi darne la rata al Marito, e gli ultimi rimaner tutti in beneficio della moglie*.

Sarebbe lunga cosa lo scrivere intorno a queſti tre casi quanto si è detto dai Dottori, e quanto si è dal Foro opinato. Io intendo di mandar buona alla casa di Arezzo la opinione più favorevole ai loro interessi, qual'è quella di doversi i frutti civili dividere *pro rata* in quell'ultimo anno, in cui per la morte del marito reſtò sciolto il matrimonio. Conciossiacchè queſto sentimento mi pare più uniforme allo ſtabilimento della legge *unica Cod. de rei Uxoriæ actione*, dov'è scritto. *Novissimi anni, in quo matrimonium solvitur, fructus pro rata temporis portione utrique parti debent assignari*.

Ma se lor mando buona queſta opinione, mi permettano che io ricordi come si deve, in queſta occorrenza, computar l'anno, per quanto e dalla legge ſtessa vien suggerito, e dalla Cattedra è ſtato insegnato.

L'anno ultimo del matrimonio non si dee computare a guisa dell'anno solare, che gl'Interpetri chiamano anno *vero*; ma sì bene computar si dee da quel giorno, in cui si è, *della dote ineſtimata, dato il possesso al marito*. Tanto ciò vero, che se prima del-

delle nozze il marito ha preso il possesso de' fondi dotali, o ne ha percepito i frutti; la legge imputa questi frutti in porzione della dote, e, sciolto il matrimonio, vuol che si restituiscano alla moglie, come si dirà in appresso con maggior distinzione.

E che l'anno si debba computare dal giorno, in cui *si dà il possesso de' fondi dotali*, mi pare che non si possa mettere in esitanza, giacchè il responso di Vulpiano è chiaro tanto, che non ammette interpetrazione. Egli scrisse (1). *De divisione anni ejus, quo divortium factum est, quæritur, ex die matrimonii, an ex die traditi (marito) fundi, maritus sibi computet tempus? Et utique in fructibus a viro retinendis, neque dies dotis constitutæ, neque nuptiarum observabitur:* SED QUO PRIMUM DOTALE PRÆDIUM CONSTITUTUM EST; IDEST TRADITA POSSESSIONE.

A questo testo fanno eco tutti gl' Interpetri, ch' io per brevità tralascio; potendo, chi ne fosse vago, dar un occhio al Noodt (2), e riscontrare il nostro Domenico Aulisio, il quale lo insegnò ne' suoi *commentarj tract. solut. matrim. pag.* 224.

POsto questo canone legale vengo alla presente contesa. Dissi che ai 9 di Aprile del 1792 seguì il matrimonio tra la Duchessa D. Brigida Calà, e 'l Marchese D. Raimondo Arezzo, e dissi che nello stesso mese ed anno, seguì la tradizione del possesso de'

F spe-

(1) *L. 5. solut. matrim.*
(2) *Ad tit. solut. matrim.*

speciosissimi fondi dotali. Se è così, da Aprile 1792 deve cominciare la calcolazione degli anni a tenore delle premesse disposizioni legali: e cominciando d'allora, ogni un vede che il matrimonio durò per cinque anni, quanti se ne contano dal detto mese di Aprile sino a Marzo del 1797, epoca della morte del Marchese D. *Raimondo*. Dunque la casa di Arezzo, secondo le teorie da me premesse, altro dritto non ha, che quello di esigere la rata de' *frutti civili* per tutto Aprile del 1797, e pagare sino a quel punto la rata di tutt'i pesi. Dissi frutti *civili*, perchè de' frutti *naturali* del 1797 (consistenti nella sola esazione de' terraggi, che si fa in agosto, settembre, ed ottobre di ciascun anno) non si è dubitato, nè si dubita che alla Duchessa si appartengono: avendogli nell'anno 1792 intieramente esatti il Marchese D. *Raimondo*.

Questa conseguenza è analoga alla ragione, e alla giustizia. I frutti dotali son destinati a tolerare meno dolorosamente i pesi del matrimonio. Or se un marito per cinque anni soli ne soffrì i pesi, è giustizia che per cinque anni ricolga i frutti della dote della moglie.

Il Principe di Sirignano, quando fu a decidere questo articolo, ordinò *che i frutti dell' ultimo anno si dividessero pro rata*, seguendo la sentenza più comune. Però alle doglianze della Duchessa ha dato motivo l'essersi trascurate alcune circostanze particolari, che concorrono nella sua causa: circostanze, le quali le fecero tolerare quel sequestro, che tuttavia sta soffrendo, nel mentre è persuasa,

che

che de' frutti dell' ultimo anno del matrimonio nulla spetta alla eredità del marito.

Le particolari circostanze di questa causa sono le seguenti. Quando ad aprile del 1792 il Marchese D. Raimondo sposò la detta Duchessa, trovò che da Settembre 1791 sino al detto mese di Aprile 1792 l'Amministratore dello Stato D. *Cristofaro Caputo*, che in nome della Duchessa esigeva quelle rendite, non aveva esatto più, che ducati 804. 91. Entrò nel possesso il Marchese D. *Raimondo*, ed egli non fece altro, che dargli il conto esatto di tutto il fruttato, ritenendo presso di se que' duc. 804. 91, che fino a quel punto avea introitati, lasciando a cura di D. *Raimondo Arezzo* di esigere il dippiù, come fece.

Che questo fatto sia vero costa da due innegabili documenti, da' quali costa ben' anche una stranezza insoffribile, che cioè sino ad Aprile 1792 la casa di Arezzo esigè le rendite, e la casa di Diano pagò i pesi.

Il primo documento è una partita di banco del Salvadore di Marzo 1792. Con questa partita il Marchese D. Raimondo paga a D. Cristofaro Caputo ducati 4000 in conto di ducati 8829. 13, promettendo di pagare il dippiù tra un' anno, e nella partita soggiunge: „ Con dichiarazione, che l' intiero sudetto pagamento si fa da me di mio proprio denaro per rimborzarmelo sulle rendite del „ detto stato di Diano, tenuto in affitto dal sudetto D. Cristofaro: maturate dal giorno 1. di Settembre del prossimo scorso anno 1791 fino alla

 „ pre-

„ presente giornata ; QUALI RENDITE DAL DET-
„ TO DÌ I SETTEMBRE 1791 SIN' OGGI NON SONO
„ STATE ESATTE DAL DETTO SIGNOR D. CRISTO-
„ FARO : E qualora ne rimanessi scoverto in qual-
„ che summa della medesima, ne debba rimaner
„ creditore sullo ſtato medesimo di Diano, e così
„ ec. Napoli Marzo 1792 (1).

Innanzi. Nel 1795 si ſtipulò un publico ſtrumento tra la Duchessa di Diano e'l marito, e queſta carta non ebbe altr' oggetto, se non che di liquidàre e conteggiare tra loro tutto quel debito, che per effetto della facoltà accordata nell' iſtrumento de' capitoli matrimoniali, come si dirà in altro luogo, si era *D. Raimondo* Arezzo obbligato di pagare *di proprio denaro* per conto della Duchessa. Da queſto ſtrumento si rilevano due cose. La prima è una dichiarazione, che si fa *dell' esatto da Caputi da Settembre* 1791 *ad Aprile* 1792, che si calcola in ducati 804. 91; cioè in quella ſtessa summa, che di sopra si è detta (2). La seconda, che fa veramente scandalo, e quella d' imputarsi a danno della *Duchessa* tutti i pesi eſtrinseci dello Stato per tutto Aprile 1792, quando ella avea dato in dote la roba coi pesi: e la Duchessa di Diano, doppo essersene dichiarata debitrice, ne pagò quindi puntualmente l' importo.

Essendo veri queſti fatti, come sono verissimi, perchè nascenti da due pubbliche scritture, entra l'esame

(1) *Fol.* 224.
(2) *Fol.*

me legale; *se cioè la moglie portando in dote al marito fondi ineſtimati con frutti non esatti, i frutti veniant vel ne in reſtitutione, o pure siano del marito?*

Per queſto articolo non debbo molto affaticarmi, poichè è chiaro in legge, che tutti li frutti non percepiti, prima della contrazione del matrimonio, fan parte della dote, e son soggetti a *reſtitutione*: nè il marito può rappresentar su i medesimi verun diritto. Altrove di passaggio accennai queſta massima legale; ma è bene che al presente ne parli in dettaglio.

Il Giureconsulto Paolo nella *l. 6 ff. solut. matrim.* scrive: *Si ante nuptias traditus sit fundus, & fructus inde percepti: hi* RESTITUENDI SUNT, *quandoque divortio facto*, QUASI DOTIS FACTI: Lo ſtesso Paolo (1) altrove: *Ante matrimonium quoque fructus percepti*, DOTIS FIUNT, ET CUM EA RESTITUUNTUR: ed in altro luogo di legge (2) ſta scritto: *Si fructus conſtante matrimonio percepti sint, dotis non erunt: Si vero ante nuptias percepti fuerint, in* DOTEM CONVERTUNTUR; *nisi forte aliquid inter maritum futurum, & deſtinatam uxorem convenit; tunc enim quasi donatione facta, fructus non redduntur.*

A queſte leggi uniformente scrivono gl' Interpetri, e tra gli altri Gerardo Noodt: *fructus conſtante ma-*

 tri-

(1) *L.* 38 §. 12 *ff. de usur.*
(2) *L.* 7 *de j. dot.*

trimonio perceptos non fore dotis ; ANTE NUPTIAS PERCEPTOS IN DOTEM *converti*. (1)

Or doppo tanta chiarezza, quanta ne sorge da que' luoghi di legge, che fin quì ho rapportati, son di avviso che non si possa mettere più in dubbio che i frutti percepiti prima del matrimonio, facendosi il caso della restituzione, si debbano rendere alla moglie, egualmente che le doti, delle quali quelli fan parte.

Premesso questo legale assioma, vengo alla causa. Se il Principe di Sirignano col suo decreto ordinò che i frutti dell'ultimo anno si dividessero *pro rata temporis* tra l'eredità di Arezzo, e la Duchessa di Diano; è da dirsi ch'ella ebbe giusta ragione di produrne il gravame. Conciossiacchè era noto, per fatto, che *Raimondo* Arezzo, nel primo anno del matrimonio, aveva esatto i frutti *da Settembre* 1791 *ad Aprile* 1792. Era noto ancora che la casa di Diano, con un publico e solenne strumento, aveva pagato al Marchese D. Raimondo la rata de' pesi estrinseci, che sino ad Aprile 1792 si erano arretrati. Dunque il decreto regolare sarebbe stato, o di *dare alla Duchessa di Diano l' intiero fruttato dell' ultimo anno del matrimonio, coll' obbligo di pagare all' eredità di Arezzo que' duc.* 80491., *che il suo amministratore nel primo anno aveva introitati*: oppure *darle il dritto di ritenere da' frutti dell' ulti-*

(1) *Ad tit. sol. matrim.*

ultimo anno del matrimonio quel tanto, che D. Raimondo Arezzo aveva esatto nel primo; e pagare la sua eredità i pesi sino ad Aprile dell' anno 1797 nello ſtesso modo, che la Duchessa di Diano pagati li aveva sino ad aprile 1792, per quanto dall' iſtrumento di sopra cennato chiaramente si rileva. Che se il decreto a queſti legali documenti non fu analogo: che se la Duchessa di Diano, per cagion di queſta rata di frutti soffrì un' indebito sequeſtro, è giuſto che il decreto si ritratti, e che il sequeſtro a danno dell' eredità si tolga.

 CAP. V.

C A P. V.

I beni ſtabili delle due eredità, ſiti nel Regno di Sicilia, ſi debbono ſoggettare a un generale ſequeſtro. Della ſpettanza, ſpedita *ſurrettiziamente* a M. D. Tomaſo Arezzo, non ſi dee avere niſſun conto.

L'Ultimo gravame, prodotto dalla Duchessa di Diano e da altri creditori, ha doppio oggetto. Il primo ha rapporto alla spettanza, spedita *surrettiziamente* dalla G. C. de' beni del maggiorato del fu *D. Giovanni Arezzo*, a pro di Monsignor *D. Tommaso Arezzo*. Il secondo riguarda il decreto del Signor *Principe di Sirignano*, col quale si ordinò il *sequeſtro de' beni di Sicilia*, colla soggiunta: *exceptis bonis subjectis majoratui*, de' quali a Mr. Arezzo fu dato il possesso.

Ora, per guida degli espedienti, che deve il S. C. prendere su queſto punto, è da sapersi che il Capitan Generale D. *Orazio Arezzo*, in Napoli, non possedeva beni ſtabili. Que' pochi effetti, che aveva erano nel Regno di Sicilia. Morto egli, e morto *D. Raimondo Arezzo* suo figliuol primogenito, i creditori delle loro *giacenti eredità* dimandarono replicatamente le *rogatoriali* per lo sequeſtro generale de' beni di Sicilia. Queſte giuſte loro dimande,

de, per cagion delle tante contese, furono per molti mesi trattenute.

Intanto *Monsignor Arezzo*, profittando della bonaccia, ricorse nella G. C. della Vicaria, ed ivi presentò un testamento di *D. Giovanni Arezzo* fratello del Capitan Generale. Si vuole, che quegli su i suoi beni, *siti nel Regno di Sicilia*, che *gran parte* disse esser *comuni* coi fratelli, fondò un maggiorato a favore de' figli di *D. Orazio*. Con questo testamento alla mano, ed *alla sordina*, non gli riuscì difficile di ottenere la *spettanza*, malgrado che *l' eredità* si trovassero precedentemente *dedotte*, e convenisse sentirsi tutti gl'interessati. Quello che fece scandalo fu ciò, che si seppe dappoi: cioè che aveva spedita la spettanza quello stesso Attitante *Granito*, il quale era attuario assunto della Delegazione, e sapea il concorso già fatto.

Dato questo passo, lo stesso Monsignor' Arezzo si presentò in Delegazione, e dimandò il possesso de' beni soggetti al detto maggiorato. Per giustificare questa sua domanda esibì *un' inventario* fatto nel 1776, ed in forza di questa carta pretese eccettuarsi dal generale sequestro, per lo quale i creditori sempre più incalzavano, i beni soggetti al maggiorato, e descritti nel detto inventario.

Varie *opposizioni*, e tutte sussistenti, se gli fecero per parte de' creditori; ma le loro opposizioni a nulla giovarono, e con decreto del Signor Principe di Sirignano fu ordinato: *Sequestrarsi i beni di Sicilia*, ECCETTUATI I BENI SOGGETTI AL DETTO MAGGIORATO, E DESCRITTI NEL SUDETTO INVENTARIO.

Ma

Ma se *l' eccezioni*, che furono allora dai creditori prodotte non soddisfecero il Signor Principe di rignano, io spero che debbono persuadere al S. C. cui ho l' onore di presentarle.

E' noto, che quando si tratta di eredità dedotte, di erdità giacenti, e i beni ceduti al Magistrato per soddisfare i creditori, il sequestro comincia coll' istesso giudizio. Lo stile del Foro fondato su i più sodi stabilimenti del dritto insegna questa verità, che tra noi è nel ruolo delle *idee semplici*.
Ciò messo, si diceva dai creditori che tutti i beni delle due già dette eredità, di qualunque natura mai erano, cioè tanto *liberi, che soggetti a qualunque fedecommesso*, dovevan sottomettersi ad un generale sequestro, perchè mancava l' erede. Si diceva inoltre che i dritti di Monsignore Arezzo, comunque essi erano, non dovevano *esecutivamente* ammettersi, senza che legittimamente mostrasse la sua qualità, giacchè era certo ch' egli doveva ricevere il fedecommesso dalle mani dell' erede, e per questi dalle mani del Magistrato. Si soggiungeva che quella *spettanza*, sulla quale Monsignore Arezzo faceva tutto il suo appoggio, era tale da non doversene aver conto. Che anzi dovea insospettir l' animo del Magistrato, vedendo che da *quello stesso Attitante* della Delegazione si era spedita, senza aver neppure la convenienza di farne intesi tanti interessati, che a lui eran tutti noti. Si diceva finalmente, che quell' inventario era *illegale*, perchè *spedito fuori tempo*: ed era ancora

so-

sospetto per la seguente ragione, che dall'inventario ſtesso, confrontato coll'altre carte siſtenti negli atti, sì faceva rilevare.

Invero nell'inventario suddetto si descrivono, tra gli altri beni, una *casa grande sita in Palermo nella ſtrada del Cassaro vicino alla Parocchiale Chiesa di S. Antonio*: Più. *Una tenuta grande di terre nel territorio di Modica*, ed altri beni. Adunque, confrontando queſta *descrizione* colle *assertive*, *fatte* dal Marchese *D. Orazio e figli* in diversi ſtrumenti di debito, e signentemente negl'iſtrumenti del *Marchese di Grazia*(1), di *D. Gaetano Alvino*, e di *D. Francesco Trabucco*(2); si faceva rilevare che quelli ſtessi poderi, colle loro *respettive confinazioni*, si erano obbligati per *franchi e liberi da tutti i vincoli e fedecommessi*. Adunque dai creditori si faceva queſto dilemma: *o la descrizione fatta nell' inventario non è vera, o l' assertiva degl' iſtromenti cennati è falsa*. Nel primo caso si diceva: Monsignor Arezzo non ha dritto di aver i beni *notati nell' inventario*, ancorche avesse per se una spettanza *legalmente* spedita. Nel secondo, dev' egli tolerare che il Magiſtrato si assicuri della verità col sequeſtro, per non dare alla ſtabilita opinione di *Orazio Arezzo*, che dovea meritar credito più di quella cartoccia, una indecorosa mentita.

Per salvar l' opinione comune, si diceva inoltre dai creditori, che poteva ſtar bene la *verità dell' inven-*

(1)
(2) *Fol.* 264. *a* 288.

ventario, colla *verità* degl' istromenti. Dapoichè nel territorio di Modica potevano essere beni soggetti al detto maggiorato, e beni liberi, tra i quali quella *tenuta* così nettamente descritta negli *strumenti* di sopr' accennati. Dunque se ne traeva la conseguenza di *doversi sequestrare tutti i beni, e signantemente i fondi in specie obbligati*; affinchè, manifestato il dritto di ognuno, e spedita ritualmente la spettanza, fosse stato il Magistrato in circostanze di *tribuere unicuique jus suum*.

Per maggior conferma di questa pretensione si ricorreva da' creditori anche al testamento, e all' inventario stesso. Si faceva riflettere che il testatore parlava di *beni comuni coi fratelli*. Si faceva riflettere, che la porzione di *D. Orazio* Arezzo poteva essere obbligata a diversi creditori prima di pensarsi al fedecommesso: e si faceva riflettere finalmente che nell' inventario suddetto i beni eran malamente descritti, e descritti in modo, da portar confusione, e disordine. In questo stato di cose si conchiudeva che quel *sequestro generale*, che tantevolte si era chiesto, era *giusto*, *ragionevole*, *necessario*, ed espediente.

Ma il Signor Principe di Sirignano, cui queste ragioni non parvero sufficienti, tosto ordinò quel *sequestro dimezzato*, che ha prodotto tutt' i più cattivi effetti. Conciosiacchè Monsignor Arezzo, con quello stesso *inventario* alla mano, e col *decreto favorevole*, avuto dalla delegazione, si è portato in Sicilia, e quivi ha conseguito il desiderato fine. Ha egli ottenuto di mettersi nel possesso degl' intieri beni di sua famiglia,

Ed

ed a dispetto de' creditori ne ſta esigendo il frutto. E poicchè a me sembra (se la causa non mi tradisce) che le ragioni de' creditori sian sufficienti a persuadere il S. C. di accordar loro un general sequeſtro de' beni ſtabili dell' eredità giacenti , siti nel Regno di Sicilia, per que' giuſti, e legali motivi di sopra cennati; perciò ho fiducia che *il decreto del Signor Principe di Sirignano sia rivocato*, e che tutto si metta in salvo fino a che non sarà deciso del dritto di ciascun creditore.

CAP. VI.

C A P. VI.

Il deposito ordinato alla Duchessa di Diano in ducati 9740. è irregolare; com' è irregolare il sequestro de' frutti dello Stato di Diano confermato per tal cagione.

SI accennò in altro luogo, e propriamente allor quando si fece parola delle pretensioni della eredità giacente di Raimondo, che il *Curatore* della medesima aveva dimandato obbligarsi la Duchessa di Diano al pagamento di ducati 7940. Questo debito facea egli nascere dalle seguenti partite, che credè essersi pagate da D. Raimondo Arezzo di *suo proprio danaro* per debiti della moglie. Disse che avea pagati al *Marchese di Villanova* duc. 6000: alle *Sorelle Scillitano* ducati 1400: al Consigliere *D. Saverio di Andrea* ducati 180, e ducati 360 *per un pajo di cavalli*, comprati dalla Duchessa all' incanto in tempo della vendita della roba ereditaria; le quali partite componevano i chiesti duc. 7940.

Si accennò anche che essendosi provveduto su questa dimanda, il Principe di Sirignano fece il seguente decreto -- *Insuper præfata Illustris Ducissa faciat depositum ducatorum nedum* 800, *ab ea exactorum a Monte Uxorio post obitum ejus viri, verum etiam aliorum ducatorum* 3938. *vigore instrumentorum,*

ut

ut ex actis ; & idem Mons faciat depositum penes acta reliquorum duc. 5002. *resta ducatorum* 6000, *debitorum pro causa, ut ex actis*. A questo decreto fu soggiunto: *& denique tollatur sequestrum super fructibus enunciati status* (sequestro che fu ordinato per la ripartizione de' frutti dell'ultimo anno, come lungamente si disse altrove), *facto ab Illustri Ducissa deposito quantitatum ut supra enunciatarum*. Questo decreto incontra l'ostacolo della non osservata *ritualità giudiziaria*, e della *manifesta giustizia*. E perchè il S. C. possa vederne la *irritualità*, e l'insussistenza, è necessario che si sviluppino alcuni fatti, nascenti da quelle scritture, che sono nel processo.

QUando la Duchessa di Diano fu indotta, contra il comun sentimento, a stringere quel matrimonio per lei infelicissimo; si stipularono i capitoli matrimoniali, che esistono negli atti, e che fanno scorno alla umanità, e al buon senso. Ella, che faceva la vittima di quel sagrificio, non aveva che l'età di anni *dodici e mezzo*. Chi la regolò in quell'importantissimo affare, stimò di non lasciare a questa infelice verun umano sollievo; e seppe scrivere in quella carta tanti patti esorbitanti per ambedue i contraenti, che avrebbero portata la vicendevole distruzione, se le promesse della casa di Arezzo potean esser sincere. Infatti dove mai si è inteso che uno sposo dona alla sposa, con donazione *propter nuptias*, la *proprietà*, e'l frutto di un *antefato*, corrispondente a una dote di duc. 300000.? Dove si è in-

intesa una *sopravvivenza* di ducati 3000, sciogliendosi il matrimonio con *figli superstiti*, e duc. 1200. sciogliendosi senza figli? Chi questi patti stipula, o non può eseguirli, o non ha voglia. In effetti fino a quando la casa di *Arezzo* si credè ricca, parvero tante stranezze: ma non sembraron tali quando si seppe che quella ricchezza era tutta nella imaginazione.

Ma tornando a quei capitoli matrimoniali, che con dispiacere ho per un momento abbandonati, deve il S. C. sapere, che chi li scrisse stimò di costituire in dote alla detta Duchessa, che nulla ne intendea, l'intero Stato di Diano con tutt'i suoi *speciosissimi feudi*. Ei per voglia di esprimer tutto tutto, imaginò la formola di una concessione la più ampia. Si valse del *cum aquis*, *aquarumque decursibus*, *molendinis*, *nemoribus*, *pascuis*, *jurisditione primarum &c.*, com'è da vederse da i capitoli stessi. E sembrandogli troppo tenue questa dote; stimò anche di promettere ducati 30000., che, per legato del *Monte Ossorio*, eran dovuti a quella sventurata. In somma quanto ella posse-deva in questo Mondo, fu tutto dato in dote al marito, e non se le lasciò verun soccorso stradotale per supplire a qualunque umana indigenza.

Il marito, vedendo che la moglie avea alcuni debiti, parte contratti per le tante liti sofferte nella sua minorennità, ed altri dipendenti da obbligazioni de' suoi maggiori; volle perciò il carico, e la facoltà di poterli dismettere. Quindi si convenne per patto espresso, che *fosse lecito a D. Raimon-*

do

do Arezzo di pagare di PROPRIO DANARO *i debiti della Duchessa di Diano , e soddisfarsene co' ducati* 30000 *pervenienti dal Monte Ossorio ; e dove che ne rimanesse porzione , impiegarla per conto della ſtessa Duchessa* (1).

Per osservanza di queſto patto cominciò D. Raimondo Arezzo ad esigere man mano le summe dovute dal Monte Ossorio, e come gli veniva fatto d'introitarle ne eſtingueva de'debiti della detta Duchessa. Dal 1792., epoca de' cennati capitoli, sino a 1795 disse di averne pagati di *proprio danaro* ducati 25998 . La detta Duchessa, riputando vero quanto se l'era del marito fatto credere, con iſtrumento, ſtipulato a' 13 Aprile del 1795 , conteggiò il *dare* ed *avere*, e dichiarò che il marito aveva pagato a' suoi creditori ducati 25998 *di suo proprio denaro*. Dichiarò pure , che dal Monte Ossorio, fino a quel punto, non aveva ricevuto altro che duc. 9000, e che reſtava a conseguire altri ducati 16998 , che dalla detta Duchessa gli fu data la facoltà di esigerseli dallo ſtesso Monte, come tratto tratto li esigè . E poichè, come si è detto, il legato dotale era nella somma di ducati 30000, ne rimanevano ducati 4002 , pe' quali si convenne che dovessero impiegarsi in sicura compra per cautela della moglie.

Dal detto anno 1795 in poi D. Raimondo Arezzo pagò altri ducati 6000 al Marchese di Villanova,

G e quel-

(1) *Fol.* 196.

e quell'altre quantità, delle quali il Curatore dell' eredità giacenti ha chiesto di esser soddisfatto.

Morto il detto D. Raimondo, ed essendo la detta Duchessa uscita di casa sprovveduta di tutto il bisognevole, ed in tempo in cui non poteva nè riscuotere le rendite dello Stato di Diano, ne avere altro umano soccorso; stimò di raccomandarsi a' Governadori del Monte Ossorio, da' quali ebbe ducati 800. in conto di quei ducati 4002, che ancor si doveano per resta de' detti duc. 30000 suoi dotali. Il Governo del Monte si fece carico delle sue circostanze, ed aderì alle sue dimande. In effetti con partita del Banco di S. Giacomo le pagò la detta somma, e restò debitore in altri ducati 3202, che non ha finor pagati per ordine del Signor Principe Commessario.

Premessi questi fatti per intelligenza del cennato decreto, e per far comprendere al S. C. il perchè *parte* di quello ferisce *la Duchessa; e parte il Monte Ossorio*; par giusto di osservarne la *regolarità*, o l' *insussistenza*. Per questa operazione non presenterò nuove cose al S. C.; non dirò nuovi pensieri, ma ripeterò quelle stesse eccezioni, che nascono dagli atti, e che vengono garantite da tanti documenti autentici, quanti se ne posson mai desiderare.

Al decreto osta l' ordine giudiziario.

Quali sono le carte, su le quali il *Curatore* dell' eredità giacenti poggia la sua azione? Quali sono i documenti? Questi non son altro, che *partite*

tite di banco. Or ognun sa, che, per disposizione delle nostre leggi, le partite di banco, *agendo*, non hanno *via esecutiva*; come l' hanno *excipiendo*: e quindi è che con queste carte sole non si poteva affatto ordinare neppure un precetto di *solvat*. Se ciò è vero, io non comprendo perchè si è ordinato un *faciat depositum*? Con qual fondamento, e per quai motivi si è soggiunto: *non tollatur sequestrum, nisi facto deposito*? Forse per non dar campo alla *Duchessa di Diano* di produrre le sue eccezioni? Per non darle tempo di essere intesa? Io non debbo, e non posso crederlo, perchè so l' esattezza del Signor Principe di Sirignano, e so ch' egli è molto avveduto negli affari. Dunque debbo supporre, che per mera inavvertenza dovette firmar quel decreto, e che gli si portò scritto diversamente da quello, ch' egli avea ordinato. M' induco a credere ciò, perchè il decreto è patentemente *erroneo*. Conciossiacchè il *Curatore* nella sua istanza, che esiste negli atti, non avea altro dimandato che soli ducati 7940, distinguendo esattamente le partite di credito: ed intanto riportò il decreto favorevole per lo pagamento di duc. 9740, come può dal decreto stesso ravvisarsi.

Che se quel decreto non è rituale, nè corrispondente a quella carta, cui impropriamente si è data quella via esecutiva, che non merita: che se quel decreto stesso è *ultra petita*; per legge non può sostenersi, per legge deve riformarsi (1).

(1) *L. 1 quæ sententiæ sine appel. L. 18 com. div.*

Ma qui potrebbe dire il Curatore : il credito non nasce da partita di banco; ma nasce da un pubblico ſtromento, qual è quello de' capitoli matrimoniali. Quivi siccome Raimondo Arezzo promise di pagare i debiti della moglie, così la moglie promise d'indennizzarlo. Sicchè la partita del banco, in queſto caso, non fa altro, che *giuſtificare il pagamento*, ma l'*azione di credito* nasce dallo ſtipulato.
Sia vera la difficoltà, ed io voglio essere d'accordo col Curatore, ed ammettere, che l'azione di credito dipenda da' capitoli matrimoniali. Sta bene il decreto anche in queſta ipotesi? E' quello regolare? No certamente. Conciosiacchè o che l'*azione di credito* nasca dall'iſtrumento de' capitoli matrimoniali, o da altra publica carta, è legge tra noi, ed il sa ognuno, che il debitore in queſti casi deve essere obbligato *per la via precettiva*, affine di poter essere inteso nelle sue eccezioni. Ora se quel decreto neppur queſt'agio dette alla Duchessa di Diano: se coi termini di *deposito*, e *sequeſtro* se le intercettò qualunque via a potersi difendere; a buon dritto si dolse di cotale decisione, e con giuſta ragione disse che quel decreto era *irrituale*, e che dal S. C. dovea rettificarsi.

Eccezioni di giuſtizia.

LA Duchessa di Diano, alla domanda del Curatore, e a ciascun credito, oppose quello, che or si presenta al S. R. C.. Pe' ducati 1400, pagati alle sorelle Scillitano, disse ch'ella era pronta a pa-

pagarli, quando a lei si fossero compensati, non già lì crediti *di antefato* e *sopravvivenza*, pe' quali, scoverto l'inganno, non ha già mai nudrito veruna speranza: ma sibbene tanti altri suoi crediti, che non ammettevano veruna difficoltà. Di tal fatta sono i pesi *annuali* dello ſtato di Diano, del quale esiſte ancora il fruttato. L'importo delle sue *veſti lugubri* e *letto vedovile*, che l'eran dovuti in preferenza di ogni altro creditore. La porzione delle *sue gioje*, ed altro. Ma queſte riſpoſte non parvero baſtevoli.

Per li ducati 180, pagati per *onorarj* al Consigliere *d'Andrea*, rispose che non eran dovuti alla eredità, perchè quando ella si maritò, il Consigliere d'Andrea esigeva il suo onorario, e dovea esigerlo sua vita durante per essergli ſtato lasciato da' suoi Maggiori. Disse che come la sua roba si era data in dote insieme coi pesi, se il marito aveva pagato l'onorario al Consiglier d'Andrea, avea pagato un peso annuale, ed avea fatto il suo dovere.

Per li ducati 360, prezzo de' cavalli, replicò ch'era giuſto di doversi all'eredità, e si offerì pronta al pagamento.

Finalmente pe'ducati 6000, pagati al *Marchese di Villanova*, disse che queſto debito era un sogno, e che se doveva all'eredità del marito per queſta cagione, il suo *dare* era in pochi ducati.

Ed acciocchè il S. C. possa conoscere la giuſtizia di queſta eccezione, è necessario che si ricordi quel tanto, che poco anzi cennai: che cioè siccome *Raï-*

mondo Arezzo, ne' detti capitoli matrimoniali, avea avuta la facoltà dalla moglie di pagare *di proprio denaro* i suoi debiti; così questa si era obbligata a compensarlo col legato del Monte Ossorio. Morto il marito, D. *Francesco Trabucco* fece sapere alla Duchessa di Diano, ch' egli aveva pagato per suo conto e di suo proprio danaro ducati 5000 a D. *Serafina Primicile*, vedova dell' ultimo *Duca di Diano Giuseppe*, per restituzione delle sue doti, e che ne avea ottenuto benanche la cessione di ragioni. Ricordò che il credito della *Primicile* era un credito privilegiatissimo, che, in forza di sentenza del S. C., avea l'ipoteca anche su i feudali dello Stato di Diano. Dunque cercò egli di esserne soddisfatto dalla detta Duchessa insieme con altri ducati 800 d' interesse non pagato. La Duchessa vide giusta la domanda del Trabucco, e lo soddisfece.

Ciò posto, si dice dalla Duchessa di Diano; „ il „ *debito*, e 'l *credito* si compensano *ipso jure*. Mio „ marito ha voluto la facoltà di estinguerne i miei „ debiti col suo *proprio danaro*, ed io ce l' ò ac„ cordata: e per indennizzarsi di quelle summe, „ che si spendevano a mio vantaggio; gli ho dato „ la seconda facoltà di esiggersele dal Monte Os„ sorio. Vediamo dunque che ha esatto? "

Col volger delle carte, e con documenti autentici, si facea vedere per parte della Duchessa di Diano ch' era indubitato, che il marito aveva ricevuto dal *Monte* ducati 25998, tutti con *partite di Banco*; che il debito da lui dismesso di *suo proprio de-*

denaro era in ducati 26198, dunque, soggiugneva la Duchessa, ch'ella non restava debitrice in altro che in soli ducati 200, quanto è l'eccesso de' detti ducati 26198 pagati, su i ducati 25998 esatti.

Si diceva ancora dalla detta Duchessa che quando di ciò si dubitava se ne fosse ordinato un *calcolo*, per vedersi a colpo di occhio le somme ricevute, e le somme effettivamente esitate: offerendosi pronta a pagare il dippiù, che forse dovea: e giunse finanche ad esibire presso gli atti una formale sua istanza (1), colla quale si offrì di dare la *cauzione* per sicurezza della eredità, e de'creditori.

Niuna di queste cose sembrò bastevole a persuadere il Ministro delegato: di guisa che la Duchessa di Diano sentì intuonarsi il decreto di *faciat depositum*, *firmo interim remanente sequestro*.

Che se, come dissi, il decreto suddetto incontra gli ostacoli della *ritualità*, e della *ragionevolezza*, par giusto che si debba dal S. C. rivocare.

(1) *fol.*

C A P. VII.

Si deve rettificare il decreto del Principe di Sirignano relativo alla domanda delle migliorazioni ; e gli atti del *præferatur* ſi debbono rimandare alla G. C.

PEr intelligenza del S. C., che deve giudicare le presenti contese, son di avviso di premettere alcuni fatti, i quali riguardano l' articolo delle *migliorazioni*, che si dicon fatte su lo Stato di Diano, affinchè il Magiſtrato possa determinare che la causa si rimandi al suo Tribunale nativo.

Si ragionò altrove di quel raro iſtromento de' Capitoli matrimoniali, e se ne dissero alcuni patti, relativi ad altr' oggetto: ora soggiungo che in quella carta si parlò puranche delle *migliorazioni* dello Stato di Diano. Si convenne che fosse lecito al Marchese D *Raimondo Arezzo* di migliorare lo Stato di Diano, a patto di addivenirne creditore, *quando i feudi, per difetto de' figli, dovessero pervenire in mano eſtranea*.

Dopo alcuni anni, venne in mente a D. *Raimondo Arezzo* di riattare un'antico molino, detto *della foce*, ch' è uno di que' corpi feudali; di far delle lunghe piantaggioni di pioppi, ed introdurre in que' terreni una pianta quasi nuova, e poco omo-

genea

genea a quel clima : e finalmeute di fabbricare una casa, per uso di molino e valchiera, sulle sponde del fiume detto *della Marza*, per far vedere che v' era l' arte di forzar la natura, ed obbligare un fiume a correre contra il suo natural declivo.

Queste riattazioni, e nuove costruzioni del tutto inutili, persuasero D. *Raimondo Arezzo*, e per esso il suo Vicario generale, a comparire nella G. C. della Vicaria, ed a dimandare un decreto di *preferatur* tanto per le migliorazioni fatte, che per le faciende, sapendo bene che l' intero valore dello Stato di Diano era soggetto a un perpetuo fedecommesso.

In Vicaria fu dato termine su la dimanda, inteso l' Avvocato D. *Andrea Pecorari* pe' futuri chiamati. Si compilarono gli atti, e si ordinò l' apprezzo al Tavolario *Avellino*, il quale coll' intervento del Commessario, si portò nello Stato di Diano, osservò le migliorazioni, ed apprezzò *le fatte* per 8656 — 52, e *le faciende* per circa duc. 10000.

Nel mentre che si stava portando innanzi quel decreto di *preferatur*, *Raimondo Arezzo* se ne morì. Il primo passo, dato dalla Duchessa di Diano fu quello di esibire presso gli atti della G. C. la sua procura, e dir, con una istanza, che quella causa era sua, come principale interessata. Ch' ella voleva essere intesa in tutta la processura, e voleva che si fosse dalla G. C. prima deciso *se que' miglioramenti eran dovuti*, ed in che quantità.

Non

Non tanto fu esibita la detta istanza, che venne un' ordine del Signor Principe di Sirignano (che allora procedeva come *Delegato*) perchè gli atti suddetti si passassero in delegazione. Furono i suoi ordini immediatamente ubbediti. Ma la Duchessa di Diano ben tosto comparve presso gli atti della delegazione, e dimandò, che quel processo si rimettesse al Tribunale della G. C., dove si era cominciato il giudizio; dove si era dato il Curatore ai futuri chiamati, e dove, per disposizione di legge, dovea procedersi. Le sue suppliche però non furono ascoltate. Si credè che si potesse procedere in quella delegazione, ed appena fu *abilitata a dichiarare se voleva, o no accettare la detta relazione*, come può rilevarsi dal seguente decreto -- *Et pariter, respectu ducatorum 8656 & ass. 52, prætensorum a magnifico Curatore causa meliorationum, aliorumque in dicto Statu Diani factorum, eadem Illustris Ducissa infra dies declaret si vel ne velit acceptare appretium factum a magnifico Tabulario Avellino ad finem providendi, facta obligatione de stando juri & judicatum solvendo quoad pretium meliorationum factarum in statu prædicto.*

Di questo decreto, insieme con tutti gli altri, de' quali fin quì si è fatta parola, la Duchessa di Diano si è giustamente doluta. Le sue doglianze, che dal Delegato non furono allora credute giuste, le presenta ora al S. R. C., affinchè ne ottenghi quella decisione, che corrisponde alla regolarità delle sue dimande.

Ella

Ella è risaputa cosa, *che deve il giudizio è cominciato, quivi deve finire* (1). Questa, ch' è una massima costante di dritto, da tanti e tanti secoli non è stata punto alterata. L' idea del *præferatur* altro non importava, che il diritto di acquistare un credito a danno de' futuri chiamati. *Raimondo Arezzo*, che imaginava di essere il creditore, ricorse al Tribunale proprio, affinchè, a *ruote giunte*, si fosse dichiarato il suo credito. Ivi convenne i futuri chiamati ai fedecommessi della Casa di Diano, ed ivi si compilarono gli atti, inteso il Curatore destinato da quel Tribunale: nè altro rimaneva a fare, che notificarsi la perizia, e sentirsi il parere del Curatore prescelto a tal uopo.

Ora se cotanto fatto avea *Raimondo Arezzo*; essendo egli morto, ed essendosi dedotta la sua eredità, restava a peso del Curatore dell' eredità giacente, di fare il dippiù. Egli a buon conto non rappresentava, che le veci del morto.

Ciò posto, io non capisco come possa il Curatore dell' eredità giacente avere maggior dritto del suo antecesssore? Non capisco come possa strappare una causa, che è presso al suo fine, dal Tribunale proprio, e portarla in un' altro? Non capisco come possa il Sig. Principe di Sirignano procedere, e far decreti in una causa, ch' è fuori della sua giurisdizione?

Forse potrà dire il Curatore che, quando furono richiamati quegli atti, il Principe di Sirignano aveva la *delegazione* di procedere indipendentemente-

(1) *L.* 30 *de judiciis.*

te. Ma la risposta potrebbe esser doppia a questa sua objezione. Gli si potrebbe dire, che per quanto grande stata fosse la forza della delegazione, che indi poi fu veduta non esser tale, non doveva esser mai da tanto, onde poter concedere l'arbitrio di giudicare in cause, per le quali, per disposizione di legge (1), si richieggono *Ruote giunte* in Vicaria, e *Ruote giunte* il S. C.. Non potea esser mai da tanto, che gli desse la facoltà di richiamare le cause da qualunque Tribunale, ancorchè ne fossero i Tribunali specialmente delegati. Del rimanente, quando anche la forza della delegazione fosse stata tale, qual si pretende; ora siam fuori di contesa, perchè, essendo quella spirata; è giustizia che gli atti si rimettano al loro nativo Tribunale, e sia quivi inteso il Curatore de' futuri chiamati, e la Duchessa di Diano, che è l'attuale posseditrice di que' fedecommessi.

Che se mai il Curatore dell'eredità giacente, continuando le sue difficoltà, dicesse che per lo credito delle migliorazioni non ha egli bisogno di *præferatur*, e che di già, colla caratteristica di Curatore, ne ha fatto le sue istanze; io a questo nuovo assunto mi prendo la libertà di rispondere due cose. La prima, che istituisca la sua azione ne' termini proprj nel S. C., e convenga il vero debitore. La seconda, che si destini un Curatore, il quale possa difendere i dritti de' chiamati, e produrre quell'eccezioni, che crede proprie: con-

(1) *Prag. 1 de vinc. toll.*

conciossiacchè quando D. *Raimondo Arezzo* miglio-rava fondi soggetti a fedecommesso, doveva esser sicuro che, per conseguire i suoi crediti, aveva biso-gno di *ritualmente* acclararli. Sicchè in qualunque aspetto le difficoltà del Curatore si esaminano, han sempre bisogno di rettificazione: ed in qualunque aspetto si esamina dal S. C. il decreto del Prin-cipe di Sirignano, dovrà sembrargli molto a duro che un giudizio si *ſtrappi* dal Tribunale, dov'è nato, e si porti in un'altro: e che nel nuovo Tribunale la Duchessa di Diano si cominci a sen-tire con un *notificata relatione providebitur*.

E P I L O G O.

Un breve ricordo della causa chiuda queſta ba-ſtantemente lunga scrittura.

Il *Duca di S. Clemente* chiede a danno de' *creditori ipotecarj* di *Raimondo Arezzo* la non indifferente somma di ducati 12. mila. Egli non ha dritto di averli, perchè non ha contra la sua eredità *verun azione*. Se mai gli si volesse accordare; non può queſta essere, che una mera *personale*, la quale, per legge, ancorchè fosse di molto anteriore in tem-po, è sempre pospoſta.

Le *gioje* pretese dalla Duchessa di Diano, sono a lei dovute, perchè parte furono acquiſtate con suo da-naro; e parte ne fu a lei donata mentr'era *promessa sposa*. La legge lo comanda, il Foro comunemente lo pensa, e i Magiſtrati l'an frequentemente giu-dicato.

Che

Che le *vesti lugubri* , e 'l *letto vedovile* spettino alla medesima Duchessa è indifficultabile : ma la tassa di ducati 200 , destinati dal Commessario , e per lei vergognosa . La *condizione* , e la *dote* son , dalla *ricevuta opinione* , destinate ad esserne la regola . Se è ciò vero ; lo determini il S. C. in ragion diretta della sua condizione , e dell' importo di ducati 300000 , che portò in dote al marito .

A lei , vuole la legge , che si diano intieramente i frutti dello Stato di Diano dell' ultimo anno del suo infelice matrimonio , perchè il marito l' esigè nel primo . Quando ciò non piaccia , le si diano i frutti del primo anno , che come esistenti a tempo delle nozze , *veniunt in restitutione* .

I *crediti* pretesi dalla *eredità giacente* sono efimeri . Per quelli , a far de' conti , o la Duchessa nulla deve , o pochi ducati , che non possono affatto stare a fronte di tante sue pretensioni . Per ora si prega il S. C. ad ordinare che si deduca l' azione come il dritto comanda , e la Duchessa presenterà al Supremo Tribunale le sue eccezioni .

Le *migliorie* non meritano di esser guardate . Il Giudice di queste è la G. C. , dove ne fu da gran tempo dedotto il giudizio . Si vogliono dal S. C. ? Si dimandino ne' termini proprj , nè si dia il pernicioso esempio di dar principio a un *giudizio ordinario* col *notificata relatione providetur* .

Il *general sequestro* di tutt' i beni dedotti delle giacenti eredità , non può negarsi ai creditori . La *giustizia* , e la *ritualità* cotanto esigono . Si elimini una criminosa spettanza dalle soglie di un Tribunale sempre

re-